



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario	Presidente ff
dott. Guido Petrigni	Consigliere
dott. Giuseppe Colavecchio	Consigliere relatore
dott.ssa Adriana Parlato	Consigliere
dott. Massimo Urso	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 150/A/2021

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 19/10/2020, promosso da

- Marziano Bruno, nato a Noto il 4/10/1952, rappresentato e difeso dall'avv. Loris Luca Mantia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Giuseppe La Farina n. 3;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 19/10/2020, promosso da

- Contrafatto Vania, nata a Palermo il 2/3/1971, rappresentata e difesa dall'avv. Loris Luca Mantia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Giuseppe La Farina n. 3;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 19/10/2020, promosso da

- Gucciardi Baldassare, nato a Salemi l'1/5/1957, rappresentato e difeso dall'avv. Loris Luca Mantia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Giuseppe La Farina n. 3;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 19/10/2020, promosso da

- Lantieri Annunziata Luisa, nata a Piazza Armerina il 5/1/1965, rappresentata e difesa dall'avv. Loris Luca Mantia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Giuseppe La Farina n. 3;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 23/10/2020, promosso da

- Spampinato Giuseppe, nato a Catania il 25/2/1962, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Licciardello, con domicilio digitale licciardello@pec.studiolicciardello.it;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 2/11/2020, promosso da

- Lo Bello Maria, nata ad Agrigento il 28/9/1956, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Rubino e dall'avv. Massimiliano Valenza, con domicilio digitale girolamorubino@pec.it;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 24/11/2020, promosso da

- Aricò Alessandro, nato a Palermo il 18/12/1975, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mangano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 24/11/2020, promosso da

- Crocetta Rosario, nato a Gela l'8/2/1951, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dagnino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Quintino Sella n. 77;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 25/11/2020, promosso da

- procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 26/11/2020, promosso da

- Gallo Accursio, nato a Palermo il 6/8/1960, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Immordino e dall'avv. Giuseppe Immordino, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Libertà n. 171;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 26/11/2020, promosso da

- Trigilio Amleto, nato a Siracusa il 7/12/1959, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Immordino e dall'avv. Giuseppe Immordino, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Libertà n. 171;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 3/12/2020, promosso da

- Venturi Marco, nato a Lanciano il 20/4/1962, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Ilardo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nino Bullaro in Palermo, via Galileo Galilei n. 9;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 9/12/2020, promosso da

- Tranchida Daniele, nato a Messina il 15/1/1959, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Cintioli, con domicilio digitale avvfulviocintioli@cnfpec.it;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 11/12/2020, promosso da

- Pistorio Giovanni, nato a Catania il 7/8/1960, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vitale, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Teresa Carroccio in Palermo, via Agrigento n. 51;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 14/12/2020, promosso da

- Lombardo Raffaele, nato a Catania il 29/10/1950, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Francesco Vitale, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Guido Corso in Palermo, via Rodi n. 1;

* * *

nel giudizio di appello incidentale tardivo in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6395 del registro di segreteria, depositato in data 29/12/2020, promosso da

- Tranchida Daniele, nato a Messina il 15/1/1959, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Cintioli, con domicilio digitale avvfulviocintioli@cnfpec.it;

avverso

la sentenza n. 346 del 2020, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 6/7/2020.

* * *

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11/5/2021, l'avv. Antonio Francesco Vitale per Lombardo Raffaele, l'avv. Giovanni Immordino per Gallo Accursio e Trigilio Amleto, l'avv. Massimiliano Mangano per Aricò Alessandro, l'avv. Sebastiano Licciardello per Spampinato Giuseppe, l'avv. Maria Stefania Pipia, giusta delega dell'avv. Umberto Ilardo, per Venturi Marco, l'avv. Fulvio Cintioli per Tranchida Daniele, l'avv. Alessandro Dagnino per Crocetta Rosario, l'avv. Loris Luca Mantia per Contrafatto Vania, Gucciardi Baldassare, Lantieri Annunziata Luisa e Marziano Bruno, l'avv. Massimiliano Valenza per Lo Bello Maria, l'avv. Giuseppe Vitale per Pistorio Giovanni e il pubblico ministero dott. Pino Zingale, titolare dell'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale regionale d'appello.

Ritenuto in

FATTO

1. La procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 1/8/2018 e ritualmente notificato, a seguito di diverse segnalazioni di danno erariale, tra le quali anche una denuncia del 6/9/2016 del sindacato dei dirigenti regionali, conveniva in giudizio l'ex presidente della Regione Siciliana Lombardo Raffaele e gli assessori Aricò Alessandro, Gallo Accursio, Spampinato Giuseppe, Tranchida Daniele, Trigilio Amleto, Venturi Marco, nonché l'ex presidente della Regione Siciliana Crocetta Rosario e gli assessori Lo Bello Maria, Contrafatto Vania, Pistorio Giovanni, Marziano Bruno, Gucciardi Baldassare, Lantieri Annunziata Luisa, per essere condannati, ciascuno secondo quote predeterminate, al pagamento della complessiva somma di euro 893.942,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per il danno erariale arrecato alla Regione Siciliana nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato; la richiesta di condanna riguardava il conferimento, ritenuto illegittimo, dell'incarico di segretario generale alla dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso, dirigente esterno all'apparato burocratico regionale, avvenuto con le deliberazioni della giunta n. 248 del 13/7/2012, n. 49 del 5/2/2013 e n. 231 del 30/6/2016.

1.2. L'organo requirente ricostruiva il quadro normativo di riferimento e a tale scopo richiama l'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che a sua volta rinviava all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

confluito nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

Secondo il pubblico ministero, dalla citata normativa, in particolare dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, emergeva che il conferimento di un incarico dirigenziale ad un soggetto esterno era vincolato ad un limite numerico, ovverosia una quota percentuale rispetto ai dirigenti interni, nonché alla previa verifica dell'insussistenza nei ruoli organici, compresi quelli dei dirigenti di terza fascia e dei funzionari appartenenti alla categoria D (come riconosciuto nella sentenza n. 3670 del 2015 del T.A.R. Roma), di una professionalità equivalente a quella da nominare; era, inoltre, necessario attivare, previa adeguata pubblicità, una procedura ad evidenza pubblica (comma 1-*bis* dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001); la violazione della procedura sopra descritta comportava, ad avviso dell'attore pubblico, che le retribuzioni corrisposte al dirigente esterno, illegittimamente nominato, fossero foriere di danno erariale.

1.3. Il pubblico ministero, poi, esaminava le singole deliberazioni con le quali la giunta regionale aveva conferito l'incarico di segretario generale della presidenza della Regione Siciliana alla dott.ssa Monterosso.

1.3.1. La giunta regionale, con la deliberazione n. 248 del 13 luglio 2012, adottata dal presidente Lombardo Raffaele e dagli assessori Aricò Alessandro, Gallo Accursio, Spampinato Giuseppe,

Tranchida Daniele, Trigilio Amleto, Venturi Marco, conferiva l'incarico di segretario generale alla dott.ssa Monterosso per la durata di quattro anni, con un esborso di euro 104.269,75, stipulando in data 20/7/2012 il relativo contratto *“nonostante mancassero pochi mesi (3 mesi) alla scadenza del governo”*; la deliberazione in questione era preceduta dall'istruttoria posta in essere dalla segreteria tecnica, compendiata nella nota prot. n. 9858 dell'8/7/2012, e condivisa dal presidente Lombardo con la nota prot. n. 10449 del 13/7/2012.

L'organo requirente, nel trascrivere il contenuto della citata deliberazione, evidenziava che:

- il conferimento dell'incarico di segretario generale non era stato preceduto da un interpello adeguatamente pubblicizzato tra tutti i dirigenti, inclusi quelli di terza fascia e i funzionari appartenenti alla categoria D, poiché era stata posta in essere solo una verifica informatica dei *curricula* di un limitato numero di dirigenti, escludendo, immotivatamente, *“i dirigenti generali attualmente in essere”* al fine di non *“pregiudicare la continuità dell'azione amministrativa”*;
- era ravvisabile *“una sofferenza motivazionale”* della deliberazione in questione n. 248 del 2012 *“per ricondurre logicamente e giuridicamente in capo alla D.ssa Monterosso”* (con laurea e dottorato in filosofia, conseguiti in un campo non inerente al settore tecnico-amministrativo che avrebbe dovuto dirigere), *“la sussistenza*

in termini di esclusività dei requisiti richiesti per attribuire il delicato incarico”.

L'organo requirente aggiungeva, quale elemento pregnante e nello stesso tempo denotante l'intrinseca contraddittorietà della vicenda, che la giunta regionale, con la deliberazione n. 238 del 2010, aveva revocato alla dott.ssa Monterosso, *“per mancanza dei requisiti, un precedente incarico di dirigente generale”* del Dipartimento regionale della pubblica istruzione, conferitole con la deliberazione n. 585 del 2009, poiché la predetta non possedeva una *“particolare e comprovata qualificazione professionale”*, come richiesto dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; tale revoca era avvenuta sulla base del parere n. 9439 del 2010 dell'ufficio legislativo e legale che richiamava alcune pronunce emesse dal giudice contabile.

1.3.2. La giunta regionale, con la delibera n. 49 del 5 febbraio 2013, adottata dal presidente Crocetta Rosario e dagli assessori Bonafede Esterina, Bartolotta Antonino, Borsellino Lucia, Cartabellotta Dario, Lo Bello Maria, Marino Nicolò, Valenti Patrizia, provvedeva a confermare - ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000 - l'incarico alla dott.ssa Monterosso, con un esborso di euro 576.670,32.

L'attore pubblico, difformemente da quanto contestato nell'invito a dedurre, riteneva nell'atto di citazione che tale deliberazione fosse priva di efficacia eziologica nella causazione del danno erariale, con riferimento alla condotta di coloro che l'avevano

adottata; infatti, il contratto con la dott.ssa Monterosso, stipulato in data 20/7/2012 a seguito della deliberazione n. 248 del 2012 della precedente giunta Lombardo, aveva durata quadriennale e la nuova giunta Crocetta si era limitata a ridurre il compenso, *“senza produrre alcun effetto sulla struttura giuridica”* dello stesso poiché non aveva inteso *“sostituire la precedente volontà di conferire l’incarico”* all’interessata.

Per la procura regionale, pertanto, le conseguenze economiche fino alla naturale scadenza del contratto originario dovevano essere imputate *“per l’intero in capo agli amministratori che hanno adottato la delibera 248/2012”*; detti amministratori, quindi, dovevano rispendere del complessivo danno di euro 680.940,07, di cui euro 104.269,75 derivanti direttamente dalla deliberazione n. 248 del 2012 ed euro 576.670,32 *“derivanti dalla riduzione del compenso realizzata con la delibera n. 49/2013”*.

1.3.3. La giunta regionale, con la deliberazione n. 231 del 30 giugno 2016, adottata dal presidente Crocetta Rosario e dagli assessori Lo Bello Maria, Contrafatto Vania, Pistorio Giovanni, Marziano Bruno, Gucciardi Baldassare, Lantieri Luisa Annunziata, conferiva l’incarico di segretario generale, nuovamente, alla dott.ssa Monterosso per la durata di cinque anni, con un esborso di euro 213.001,88.

L’adozione della deliberazione in questione era preceduta dall’istruttoria tecnica, caratterizzata dal seguente iter:

- il presidente Crocetta, con nota prot. n. 9039 del 30/5/2016, manifestando l'intento di confermare la dott.ssa Monterosso nella carica di segretario generale, richiamato l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferiva mandato alla segreteria tecnica di verificare, come contestato dal pubblico ministero, *“esclusivamente tra i dirigenti regionali di prima e seconda fascia che avessero ricoperto funzioni dirigenziali generali per almeno 5 anni, eventuali soggetti in possesso”* di qualificazione professionale analoga a quella della dott.ssa Monterosso, il cui *curriculum* diventava, quindi, *“l'unità di misura per valutare le altre professionalità all'interno dell'organico regionale”*; inoltre, sempre secondo l'assunto del pubblico ministero, dalla procedura di selezione erano esclusi, illegittimamente, i dirigenti di terza fascia e i funzionari appartenenti alla categoria D;
- la segreteria tecnica, con la nota prot. n. 10490 del 22/6/2016, comunicava al presidente Crocetta di avere effettuato la verifica solo tra venti dirigenti di seconda fascia, non risultando nell'organico regionale dirigenti di prima fascia, e di non avere riscontrato tra questi alcun soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il presidente Crocetta, con nota prot. n. 10554 del 23/6/2016, trasmetteva alla segreteria della giunta regionale la nota prot. n. 10490 del 22/6/2016 della segreteria tecnica che aveva effettuato la verifica.

Il pubblico ministero riteneva, inoltre, che la dott.ssa Monterosso continuasse a non possedere i requisiti necessari per

ricoprire un incarico di dirigente generale, come già riconosciuto con la deliberazione n. 238 del 2010 che aveva revocato, per mancanza dei necessari requisiti di legge, la deliberazione n. 585 del 2009 di conferimento di analogo incarico; infatti, non era possibile *“né logicamente, né giuridicamente ipotizzarsi una integrazione sanante”* mediante la considerazione del periodo di permanenza nella carica di segretario generale illegittimamente conferita con la precedente deliberazione n. 248 del 2012 e confermata con la deliberazione n. 49 del 2013; aggiungeva che, nelle more, era intervenuta la sentenza n. 179 del 2015 di questa Sezione che, nel confermare la decisione dei giudici di primo grado, aveva condannato la dott.ssa Monterosso al risarcimento di un danno erariale alla Regione Siciliana di euro 1.279.007,04.

1.4. L'organo requirente, dopo avere analiticamente confutato le deduzioni difensive e ritenuta sussistente la colpa grave nella condotta dei convenuti in giudizio per *“grave negligenza funzionale espressa dalla violazione di norme primarie e dai principi minimi di logica comune”*, provvedeva alla ripartizione del danno erariale, quantificato complessivamente in euro 893.942,00, in capo a ciascuno dei convenuti.

All'uopo, premetteva che i presidenti Lombardo e Crocetta dovessero rispondere del 50% del danno discendente dalle deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013, il primo, nonché dalla deliberazione n. 231 del 2016, il secondo, poiché su di loro ricadeva *“l'impulso determinante della nomina”*, mentre il restante

50% era “da suddividere in parti uguali tra gli altri assessori deliberanti.

Conseguentemente:

- dalla delibera n. 248 del 2012 adottata dai Sigg. Lombardo Raffaele, Aricò Alessandro, Gallo Accursio, Spampinato Giuseppe, Tranchida Daniele, Trigilio Amleto, Venturi Marco, è scaturito un danno erariale di euro 680.940,07 [euro 104.269,75 + euro 576.670,32 per effetto della deliberazione n. 49 del 2013] di cui euro 340.470,03 si contestano al Presidente pro-tempore Lombardo e la rimanente somma di euro 340.470,03 tra i vari assessori deliberanti, con una quota pro capite pari ad euro 56.745,00;

- dalla delibera 231/2016 adottata dai Sigg. Crocetta Rosario, Lo Bello Maria, Contrafatto Vania, Pistorio Giovanni, Marziano Bruno, Gucciardi Baldassare, Lantieri Annunziata Luisa, è scaturito un danno erariale di euro 213.001,88, di cui euro 106.500,94 si contestano al Presidente pro-tempore Crocetta e la rimanente somma di euro 106.500,94 tra i vari assessori deliberanti, con una quota pro capite pari ad euro 17.750,15”.

2. La locale sezione territoriale, con la sentenza n. 346 del 2020, da tutte le parti impugnata, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condividendone in parte l'impianto accusatorio.

2.1. Il giudice di prime cure esaminava, preliminarmente, le diverse eccezioni preliminari di rito e di merito formulate dalle parti.

2.1.1. Respingeva, ritenendole infondate, le seguenti eccezioni preliminari:

- violazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 67 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sollevata da Crocetta per inosservanza del termine per l'emissione dell'atto di citazione;
- violazione dell'articolo 67 del citato decreto legislativo n. 174 del 2016, sollevata da Aricò per mancanza enunciazione degli elementi essenziali del fatto nell'invito a dedurre;
- violazione dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 174 del 2016, sollevata da Tranchida e Aricò per mancata corrispondenza tra il contenuto dell'invito a dedurre e quello della citazione; la medesima eccezione sollevata in pubblica udienza dal difensore di Venturi era dichiarata inammissibile.

2.1.2. Il giudice territoriale esaminava, poi, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da Lombardo, Aricò, Gallo, Venturi e Spampinato che avevano adottato la deliberazione n. 248 del 2012 e ai quali il pubblico ministero aveva anche addebitato gli esborsi discendenti dalla deliberazione n. 49 del 2013.

2.1.2.1. L'eccezione sollevata da Spampinato era dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in udienza.

2.1.2.2. L'eccezione sollevata da Lombardo era in parte accolta.

La prescrizione era stata eccepita dall'interessato, esclusivamente, per la somma di euro 576.670,32, sborsata a seguito dell'adozione della deliberazione n. 49 del 2013 ed era stata limitata alle retribuzioni erogate alla Monterosso dal mese di aprile 2013 a quello di giugno 2016; poiché la costituzione in mora, da

parte del ragioniere generale, e l'invito a dedurre avevano riguardato solo la somma di euro 104.269,75, di cui alla delibera n. 248 del 2012, erano dichiarate prescritte le somme erogate anteriormente al 15/10/2013 *“(un quinquennio prima della notificazione dell’atto di citazione, avvenuta il 15 ottobre 2018)”*.

2.1.2.3. L'eccezione sollevata da Aricò era in parte accolta con le stesse motivazioni sopra esposte sub 2.1.2.3.) e, pertanto, erano dichiarate prescritte le somme erogate *“anteriamente al 7 settembre 2013 (un quinquennio prima della notificazione dell’atto di citazione, avvenuta il 7 settembre 2018)”*.

2.1.2.4. L'eccezione di prescrizione sollevata da Gallo mirava a colpire l'intero danno contestato e non solo quello derivante dalla deliberazione n. 49 del 2013 e di conseguenza: era respinta con riferimento all'esborso di euro 104.269,75 connesso alla deliberazione n. 248 del 2012, stante la tempestiva notifica dell'atto di costituzione in mora del ragioniere generale, dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione; era in parte accolta con riferimento al danno di euro 576.670,32, discendente dalla deliberazione n. 49 del 2013, per le ragioni già esposte sub 2.1.2.2.), con riferimento a quanto erogato *“anteriamente al 10 settembre 2013 (un quinquennio prima della notificazione dell’atto di citazione, avvenuta il 10 settembre 2018)”*.

2.1.2.5. L'eccezione sollevata da Venturi era parzialmente accolta con le stesse motivazioni di cui sopra e, pertanto, era respinta con riferimento all'importo di euro 104.269,75, di cui alla

deliberazione n. 248 del 2012, e accolta con riferimento all'importo di euro 576.670,32, limitatamente alle retribuzioni erogate *“anteriormente al 6 settembre 2013 (un quinquennio prima della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta il 6 settembre 2018)”*.

2.2. Nel merito della vicenda, la sezione territoriale richiamava il quadro normativo di riferimento, in particolare gli articoli 6, 7 e 9 della legge regionale n. 10 del 2000, l'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; riferiva, poi, dell'impugnativa da parte del commissario dello Stato dell'inciso contenuto nel comma 5 dell'articolo 11 della citata legge regionale n. 20 del 2003 che avrebbe consentito il conferimento dell'incarico di dirigente generale anche ai dirigenti di terza fascia, inciso espunto al momento della promulgazione della legge, tanto che la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 131 del 2004 aveva dichiarato cessata la materia del contendere.

I giudici di primo grado concludevano che l'incarico apicale di una struttura di massima dimensione, come quello di segretario generale, poteva essere conferito solo ai dirigenti di prima e seconda fascia, questi ultimi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 5, della citata legge regionale n. 20 del 2003, ma non ai dirigenti di terza fascia e ai funzionari di categoria D, come sostenuto dalla procura; tali incarichi potevano essere conferiti anche a soggetti esterni *“di particolare e comprovata qualificazione professionale”*, soltanto qualora le professionalità

richieste non fossero rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione regionale, come sancito dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; aggiungevano che i dirigenti di terza fascia, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla citata disposizione normativa, potevano concorrere alla nomina nell'incarico apicale di struttura di massima dimensione unitamente ai soggetti esterni.

Puntualizzavano che maggiori spazi di manovra nella nomina di soggetti esterni erano rinvenibili per gli uffici di diretta collaborazione con il presidente della Regione Siciliana e con gli assessori, come l'ufficio di gabinetto, la segreteria tecnica e la segreteria particolare (articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2000; articolo 2, commi 1 e 4, del regolamento attuativo adottato con decreto presidenziale n. 8 del 2001; articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2001), e non certamente per la nomina del segretario generale, essendo questi, in qualità di dirigente di una struttura di massima dimensione, una figura estranea ai predetti uffici di diretta collaborazione.

2.3. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il collegio giudicante di prime cure esaminava le singole delibere contestate di conferimento dell'incarico di segretario generale alla dott.ssa Monterosso, dirigente esterno alla Regione Siciliana.

2.3.1. Con la delibera n. 248 del 2012, dalla cui adozione era derivato un esborso di euro 104.269,75, da un lato, non erano state scrutinate posizioni utili, come quelle dei dirigenti di prima fascia in

servizio (ciò per non pregiudicare *“la continuità dell’azione amministrativa”*), scelta ritenuta dalla sezione territoriale non ragionevole e in palese contrasto con la normativa di riferimento, dall’altro lato, erano state scrutinate posizioni non utili allo scopo, come quelle dei dirigenti di terza fascia; in altri termini, *“il decisore avrebbe dovuto, infatti, valutare discrezionalmente, secondo la disponibilità manifestata dagli interessati, comunque tutte le posizioni in astratto scrutinabili (cioè, dirigenti di prima fascia ovvero di seconda fascia in possesso dei prescritti requisiti; poi nel caso in cui uno dei dirigenti generali attualmente in essere fosse risultato adatto per il conferimento dell’incarico di segretario generale, avrebbe dovuto aprire un nuovo procedimento con una nuova valutazione discrezionale (il cui esito avrebbe anche potuto vedere altro approdo a soggetto interno) per la copertura della corrispondente posizione divenuta così vacante”*.

Sempre ad avviso dei giudici di prime cure, a fronte di tale palese illegittimità la procura non aveva l’onere di provare se taluno dei soggetti pretermessi fosse stato più idoneo per il conferimento dell’incarico di segretario generale e, conseguentemente, le retribuzioni erogate, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla dott.ssa Monterosso, illegittimamente nominata, costituendo una spesa effettuata in violazione di uno specifico divieto previsto dalla legge, integravano gli estremi del danno erariale perché non produttive di alcuna utilità (*“avendo il legislatore fatto, a monte, una valutazione di disvalore e di inutilità della spesa stessa”*); per tale

ragione non era possibile valutare eventuali vantaggi conseguiti dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

In conclusione, ritenuta sussistente la colpa grave e condivisa la ripartizione del danno prospettata dalla procura tra presidente e assessori (50% al primo e il restante 50% in parti uguali tra gli assessori deliberanti), il giudice territoriale condannava per gli effetti dannosi discendenti dalla deliberazione n. 248 del 2012, il presidente Lombardo al pagamento della somma di euro 52.134,87 e gli assessori Aricò, Gallo, Spampinato, Tranchida, Trigilio e Venturi al pagamento della somma, ciascuno, di euro 8.689,14; ai predetti importi aggiungeva la rivalutazione monetaria *“dall'ultimo giorno dell'ultimo mese in cui le retribuzioni corrisposte”* alla dott.ssa Monterosso erano state erogate fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo.

2.3.2. Passando all'esame della delibera n. 49 del 2013, i cui effetti dannosi per euro 576.670,32 erano attribuiti dalla pubblica accusa agli amministratori che avevano adottato la deliberazione n. 248 del 2012, il giudice riteneva che la nuova giunta, insediatasi a seguito delle elezioni, avesse esercitato le prerogative previste dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000, confermando discrezionalmente l'incarico di segretario generale alla dott.ssa Monterosso; per tale ragione il prospettato danno erariale

poteva essere ricondotto solo agli amministratori facenti parte della giunta presieduta dal Crocetta, che avevano adottato la deliberazione in questione, con rigetto della domanda attorea proposta avverso gli amministratori della giunta presieduta dal Lombardo, *“ovviamente per la parte non coperta dalla dichiarata prescrizione”* (Lombardo, Aricò, Gallo e Venturi).

2.3.3. Con riferimento alla deliberazione n. 231 del 2016, da cui era derivato l'esborso di euro 213.001,88, per il collegio giudicante di prime cure la verifica effettuata sui dirigenti interni era stata spostata, illegittimamente, dal piano oggettivo a quello soggettivo *“atteso che il modello di riferimento, anziché essere delineato sulla base delle funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione (articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 del 2000), è stato costruito per espressa affermazione presidenziale [n.d.r. nota prot. n. 9039 del 30/5/2016], «con riferimento alla qualificazione professionale posseduta dalla [dott.ssa G.P.M.] come evincibile dal curriculum vitae», rendendo, così, a questo perfettamente sovrapponibile, nell'altrettanto espressamente dichiarato intendimento di procedere alla riconferma della stessa”*; in altri termini, la procedura di ricerca di un soggetto interno idoneo al conferimento dell'incarico di segretario generale era stata apparente e fittizia, nonché in contrasto con il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, poiché sarebbe stata cercata una personalità con un *curriculum vitae* sovrapponibile a quello della dott.ssa Monterosso.

La sezione territoriale, anche in questo caso condividendo la ripartizione del danno prospettata dalla pubblica accusa tra presidente e assessori, condannava il presidente Crocetta al pagamento della somma di euro 106.500,95 e gli assessori Lo Bello, Contrafatto, Pistorio, Marziano, Gucciardi e Lantieri alla somma, ciascuno, di euro 17.750,15; ai predetti importi aggiungeva la rivalutazione monetaria *“dall’ultimo giorno dell’ultimo mese in cui le retribuzioni corrisposte”* alla dott.ssa Monterosso erano state erogate fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all’effettivo soddisfo.

2.4. In ultimo, il collegio di primo grado condannava, in via solidale, tutti i convenuti al pagamento delle spese di giustizia a favore dello Stato, liquidate in euro 3.175,87, con ripartizione interna uguale.

* * *

3. Marziano Bruno (deliberazione n. 231 del 2016), avvalendosi del patrocinio dell’avv. Loris Luca Mantia, depositava in data 19/10/2020 l’atto di appello principale avverso la sentenza n. 346 del 2020 della locale sezione territoriale.

3.1. L’appellante formulava diversi motivi di impugnazione.

3.1.1. Eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 174 del 2016 e dell’articolo 111 della Costituzione, con lesione del principio del contraddittorio e del giusto processo, poiché il giudice di prime cure non aveva

accolto la richiesta, formalizzata dopo la requisitoria orale del pubblico ministero, di rinvio della trattazione al fine di poter esaminare la memoria del pubblico ministero depositata *“qualche giorno prima”* della discussione e il cui contenuto era rimasto ignoto.

3.1.2. Marziano lamentava la violazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000 e dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003 nonché la contraddittorietà della motivazione poiché la suddetta normativa non prevedeva, per la nomina dei dirigenti apicali, alcun obbligo di effettuare la ricerca interna tra i dirigenti di seconda o di terza fascia, *“ma solo una facoltà essendo l'obbligo previsto espressamente solo per i dirigenti di prima fascia”*.

Sempre per l'appellante, i giudici di primo grado non potevano sindacare il corretto esercizio del potere discrezionale di fissare i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico di segretario generale, come indicati nella deliberazione n. 231 del 2016, se non nei limiti della violazione di legge e della manifesta illogicità, non ricorrenti nella fattispecie in esame; inoltre, non corrispondeva a verità che il presidente Crocetta *“avesse traslato i requisiti oggettivi della figura del Segretario regionale nel profilo soggettivo dei requisiti posseduti dalla Monterosso”* poiché detti requisiti, indicati nella nota prot. n. 9039 del 30/5/2016, *“erano coincidenti con il profilo istituzionale e oggettivo del segretario generale”* (era stata, infatti, individuata una figura professionale

interna idonea a rivestire il ruolo di segretario generale ma non era stata presa in considerazione per l'imminente quiescenza).

Non condivideva, poi, l'assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui *"il procedimento di selezione all'interno dei ruoli della PA avrebbe certamente individuato il candidato a prescindere dalla previa definizione dei requisiti voluti discrezionalmente dalla Autorità affidante"* e menzionati nella citata nota prot. n. 9039 del 30/5/2016.

Negava, quindi, che la condotta posta in essere potesse caratterizzarsi da inescusabile negligenza.

3.1.3. Lamentava l'erronea quantificazione del danno poiché *"il monte risarcitorio non può che individuarsi nella differenza tra quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque riconoscere al dirigente di seconda fascia (poi così nominato di prima fascia) e quanto in effetti corrisposto per la nomina della Monterosso"*, stante l'assenza di figure dirigenziali di prima fascia; in altri termini, *"l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere al dirigente di seconda fascia nominato Segretario Generale il trattamento economico annuo di € 160.000,00 rispetto a quello legittimamente attribuito di circa € 60.000,00"*, con la conseguenza che il danno contestato dalla procura era insussistente poiché l'amministrazione regionale avrebbe *"risparmiato solamente € 60.000,00 annui, pari alla retribuzione che avrebbe dovuto in ogni caso assicurare all'interno"*.

Concludeva che l'eventuale danno erariale avrebbe dovuto essere quantificato in una somma notevolmente inferiore a quella contestata, con la conseguenza che in mancanza di prova certa del *quantum* risarcitorio, la domanda attorea avrebbe dovuto essere rigettata in forza della corretta applicazione dei principi di cui agli articoli 112 e 115 del codice procedura civile.

3.2. In conclusione, chiedeva la integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente assoluzione da ogni addebito, e in subordine la riduzione "*dell'importo dovuto a titolo di danno erariale*".

4. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che l'appello incidentale fosse dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

4.1. Preliminarmente, riteneva che non vi fosse stata alcuna violazione del principio del contraddittorio poiché la memoria del pubblico ministero era stata depositata in data 13/6/2019, mentre l'udienza di discussione si era celebrata il 3/7/2019, quindi il deposito della suddetta memoria non era avvenuto "*qualche giorno prima*", come sostenuto dall'appellante.

4.2. Per il resto, reiterava e approfondiva le argomentazioni contenute nell'atto di citazione e nell'atto di appello incidentale della procura regionale, condividendo le statuizioni della sentenza impugnata che avevano accolto la tesi accusatoria.

4.3. In particolare, sosteneva che il *curriculum* professionale della dott.ssa Monterosso fosse sì *“brillante ma fuori contesto”* rispetto all’incarico che era chiamata a ricoprire; richiama la sentenza n. 3670 del 2015 del T.A.R. Roma, secondo la quale la ricerca all’esterno di personale a cui conferire incarichi dirigenziali doveva essere preceduta da una verifica interna anche tra i funzionari direttivi, appartenenti alla categoria D, con la conseguente illegittimità della procedura posta in essere, che aveva escluso i dirigenti di terza fascia e i predetti funzionari; richiama, altresì, la sentenza n. 8 del 2020 della terza sezione centrale d’appello secondo la quale la previa verifica della disponibilità interna del personale costituiva *“un caposaldo del corretto percorso logico giuridico dell’amministrazione in materia di conferimento di incarichi all’esterno”*; sosteneva la correttezza della quantificazione del danno, identificato nelle retribuzioni corrisposte alla Monterosso, poiché, qualora una spesa fosse stata effettuata in violazione di specifico divieto di legge, *“il danno si identifica direttamente nella spesa contraria alla norma”*.

* * *

5. Contrafatto Vania (deliberazione n. 231 del 2016), avvalendosi del patrocinio dell’avv. Loris Luca Mantia, depositava in data 19/10/2020 l’atto di appello incidentale avverso la sentenza n. 346 del 2020 della locale sezione territoriale, di contenuto identico a quello proposto da Marziano Bruno; chiedeva, quindi, la integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente assoluzione da

ogni addebito, e in subordine la riduzione *“dell'importo dovuto a titolo di danno erariale”*.

6. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che l'appello incidentale fosse dichiarato inammissibile o rigettato, con argomentazioni di identico tenore rispetto a quelle formulate per l'appello di Marziano Bruno.

* * *

7. Gucciardi Baldassare (deliberazione n. 231 del 2016), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Loris Luca Mantia, depositava in data 19/10/2020 l'atto di appello incidentale avverso la sentenza n. 346 del 2020 della locale sezione territoriale, di contenuto identico a quello proposto da Marziano Bruno; chiedeva, quindi, la integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente assoluzione da ogni addebito, e in subordine la riduzione *“dell'importo dovuto a titolo di danno erariale”*.

8. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che l'appello incidentale fosse dichiarato inammissibile o rigettato, con argomentazioni di identico tenore rispetto a quelle formulate per Marziano Bruno.

* * *

9. Lantieri Annunziata Luisa (deliberazione n. 231 del 2016), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Loris Luca Mantia, depositava in data 19/10/2020 l'atto di appello incidentale avverso la sentenza n. 346 del 2020 della locale sezione territoriale, di contenuto identico a quello proposto da Marziano Bruno; chiedeva, quindi, la integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente assoluzione da ogni addebito, e in subordine la riduzione *“dell'importo dovuto a titolo di danno erariale”*.

10. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che l'appello incidentale fosse dichiarato inammissibile o rigettato, con argomentazioni di identico tenore rispetto a quelle formulate per Marziano Bruno.

* * *

11. Spampinato Giuseppe (deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013), con il patrocinio dell'avv. Sebastiano Licciardello, depositava in data 23/10/2020 l'atto di appello incidentale avverso la sentenza n. 346 del 2020.

11.1. L'appellante individuava i capi della decisione di cui chiedeva la modifica, lamentando l'errata valutazione dei fatti di causa e la violazione della normativa di riferimento.

11.1.1. La scelta di escludere dalla verifica, prima di conferire l'incarico di segretario generale a soggetto esterno all'apparato burocratico regionale, i dirigenti generali in servizio, al fine di non

pregiudicare la continuità dell'azione amministrativa non poteva ritenersi né immotivata né irragionevole, tenuto conto che era stato rispettato l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamato dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 10 del 2000; del resto, come riconosciuto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze n. 810 del 2005, n. 1391 del 2005, n. 3893 del 2007), l'amministrazione era dotata di ampi poteri discrezionali nel nominare i dirigenti generali, per la cui scelta era possibile prescindere da ogni forma di valutazione comparativa, dovendo la nomina avvenire sulla base di valutazioni di carattere ampiamente fiduciario e senza vincoli derivanti dalle aspettative dei funzionari che prestavano servizio all'interno dell'amministrazione stessa.

Ritenere, come nella deliberazione n. 248 del 2012, che non vi fossero professionalità interne corrispondenti *“alle esigenze politiche predefinite”* non era sindacabile dall'autorità giudiziaria poiché, diversamente opinando, si sarebbe verificata una indebita intromissione nella sfera riservata ad altro potere dello Stato.

11.1.2. Il potere di conferire incarichi dirigenziali da parte dell'organo politico era volto ad individuare non il *“migliore dirigente per la gestione del programma politico ma il dirigente più adatto”* e il sindacato giurisdizionale non poteva riguardare, giusta l'articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, *“il merito della scelta politica ma esclusivamente la legittimità della stessa”*; per tali ragioni

doveva ritenersi parimenti insindacabile la scelta del presidente di escludere dalla valutazione comparativa i dirigenti in servizio.

11.1.3. L'appellante, altresì, lamentava la violazione dell'articolo 1, comma 1 e 1-*bis*, della legge n. 20 del 1994, per le seguenti ragioni: mancanza dell'elemento psicologico della colpa grave per avere approvato l'articolata proposta del presidente, pienamente conforme al dettato normativo; assenza del nesso eziologico tra la condotta contestata ed evento dannoso; mancata valutazione dei vantaggi comunque acquisiti dall'amministrazione e dalla comunità amministrata.

11.2. In conclusione, chiedeva la riforma della sentenza impugnata e in subordine di *"rideterminare e ridurre l'addebito"*.

12. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che fosse rigettato l'appello incidentale della parte privata e accolto quello incidentale interposto dalla procura regionale, con declaratoria di non intervenuta prescrizione e con condanna per l'importo addebitato nell'atto di citazione.

12.1. All'uopo, reiterava e approfondiva le argomentazioni contenute nell'atto di citazione e nell'atto di appello incidentale della procura regionale, condividendo la motivazione della sentenza dei giudici di primo grado laddove aveva accolto la tesi accusatoria.

12.2. In particolare, richiamava la sentenza n. 21926 del 2018 delle sezioni unite della Corte di cassazione per sostenere che

non vi fosse stato alcun sindacato sul merito dell'azione amministrativa; quanto alla lamentata impossibilità di svolgere un'ulteriore istruttoria da parte dell'appellante in aggiunta a quella della segreteria tecnica (in verità motivo di impugnazione non proposto) sosteneva che *“la giunta [...] non avrebbe sicuramente dovuto svolgere un'altra istruttoria in senso tecnico, ma valutare attraverso un'attenta analisi i requisiti di tutte le personalità astrattamente idonee al conferimento dell'incarico dandone adeguata pubblicità e, soprattutto, specifica motivazione. E avrebbe dovuto anche conoscere la precedente delibera n. 238/2010 adottata dalla giunta Lombardo e in ciò rinvenendo negligenza e noncuranza delle regole di buona amministrazione, nonché superficialità nell'adozione di importanti atti come le delibere di affidamento di incarichi esterni”*; sosteneva che l'esimente politica potesse essere applicata, come ritenuto nella sentenza n. 255 del 2006 della II sezione centrale d'appello di questa Corte, solo qualora la decisione fosse stata assunta *“in materia di particolare difficoltà tecnica o/e giuridica”*, non riscontrabile nella fattispecie in esame.

* * *

13. Lo Bello Maria (deliberazione n. 231 del 2016), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Girolamo Rubino e dell'avv. Massimiliano Valenza, depositava in data 2/11/2020 l'atto di appello incidentale avverso la sentenza n. 346 del 2020 della locale sezione territoriale.

13.1. L'appellante muoveva diversi profili di censura.

13.1.1. Il giudice di primo grado aveva errato nella lettura della nota prot. 9039 della 30/5/2016 del presidente Crocetta, volta, esclusivamente, ad individuare all'interno dell'amministrazione regionale soggetti con idonea qualificazione professionale in relazione all'incarico da ricoprire e non certo in relazione alla specifica qualificazione professionale della dott.ssa Monterosso, citata unicamente in ragione dell'imminente scadenza dell'incarico che sarebbe stato confermato solo se la verifica avesse avuto esito negativo.

L'incarico di segretario generale, di natura apicale, presentava carattere fiduciario e, per effetto dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1978 e dell'articolo 7 del decreto presidenziale n. 70 del 1979, richiedeva non solo conoscenze di tipo giuridico-amministrativo, ma anche una preparazione multidisciplinare; inoltre, per effetto dell'articolo 7, comma 1, lettere g) e n) della legge regionale n. 10 del 2000, erano richieste competenze in materia comunitaria, capacità di comunicazione all'esterno, di coordinamento del personale e di conoscenza della disciplina degli enti locali; ne conseguiva che la nota prot. n. 9039 del 30/5/2016 del presidente Crocetta - che fissava i requisiti per la ricerca della figura cui attribuire le relative funzioni - era pienamente aderente al dettato normativo, a meno di ritenere che non vi fosse alcuna possibilità di scelta dei collaboratori.

La segreteria tecnica, con la nota prot. n. 10490 del 22/6/2016, dava atto delle comparazioni effettuate dei *curricula* dei dirigenti per concludere che nessuno possedeva i requisiti richiesti, evidenziando che detti requisiti, conformi alla normativa di riferimento, erano riscontrabili nell'esperienza lavorativa della dott.ssa Monterosso, a cui poi veniva conferito l'incarico.

13.1.2. La nomina del segretario generale rientrava tra le scelte discrezionali fiduciarie dell'organo politico, trattandosi di un atto di alta amministrazione, con la conseguenza che, rispettato il procedimento di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come nel caso in esame, tali scelte erano sindacabili solo sotto il profilo della violazione del canone di ragionevolezza; tale violazione non era ravvisabile poiché il soggetto a cui era stato conferito l'incarico di segretario generale presentava un'esperienza lavorativa e una preparazione culturale, universitaria e post-universitaria, pienamente compatibile con le delicate funzioni che avrebbe dovuto svolgere.

13.1.3. La procura, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza all'interno dell'apparato burocratico amministrativo di una figura che, potendo vantare una qualificazione professionale almeno pari a quella della dott.ssa Monterosso, avrebbe potuto ricoprire l'incarico di segretario generale.

13.1.4. La condotta posta in essere non poteva ritenersi caratterizzata da colpa grave:

- per l'impossibilità di percepire eventuali profili di criticità nella nomina contestata, tenuto conto dell'attività propedeutica svolta dalla segreteria tecnica e compendiata nella nota prot. n. 10490 del 22/6/2016;
- per l'assenso alla nomina manifestato sia dal presidente Crocetta e soprattutto dall'assessore alle Autonomie locali e della funzione pubblica, quest'ultimo competente in materia di personale;
- perché con la delibera n. 231 del 2016 era stata confermata una nomina effettuata dalla precedente giunta con la deliberazione n. 248 del 2012.

13.1.5. L'appellante chiedeva, poi, l'esercizio del potere riduttivo, giustificato dalle peculiarità della fattispecie concreta, per avere riposto affidamento sulle valutazioni effettuate dalla segreteria tecnica e per la mancanza di competenza del proprio assessorato in materia.

13.2. In conclusione, chiedeva la riforma della sentenza impugnata e in subordine l'esercizio del potere riduttivo.

14. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, nel confutare i singoli motivi di doglianza, chiedeva che fosse dichiarato inammissibile o, comunque, infondato l'appello incidentale.

14.1. Nel ribadire le argomentazioni contenute nell'atto di citazione e nell'atto di appello incidentale della procura regionale, nonché nel condividere il contenuto della sentenza impugnata per la

parte in cui era stata accolta la tesi accusatoria, proponeva argomentazioni difensive analoghe a quelle contenute nelle precedenti conclusioni.

14.2. In particolare, dopo avere premesso che il potere riduttivo, il cui esercizio era frutto di una scelta ampiamente discrezionale, riguardava *“non già la valutazione dell’entità del danno, che è effettuata dalla Corte dei conti secondo le regole ordinarie (ivi compresa la possibilità di determinazione equitativa ex art. 1226 c.c.), ma la determinazione di quanto di tale nocumento patrimoniale va a posto ad effettivo carico del condannato”*, concludeva che le ragioni invocate dall’appellante non ne giustificassero l’esercizio.

* * *

15. Aricò Alessandro (deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013), avvalendosi del patrocinio dell’avv. Massimiliano Mangano, depositava in data 24/11/2020 l’atto di appello incidentale.

15.1. L’appellante formulava diversi motivi di doglianza avverso la sentenza impugnata.

15.1.1. Eccepiva la nullità dell’atto di citazione per violazione degli articoli 67 e 87 del decreto legislativo n. 174 del 2016 a causa della mancata corrispondenza tra i fatti descritti nell’invito a dedurre - tra l’altro *“carente nella puntuale esplicitazione degli elementi essenziali del fatto”* - e quelli contestati nell’atto di citazione; nel primo, infatti, erano state addebitate le sole conseguenze dannose

discendenti dalla deliberazione n. 248 del 2012, mentre nel secondo anche quelle di cui alla deliberazione n. 49 del 2013, adottata dalla giunta successiva, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa e preclusione, stante la lievitazione dell'importo del danno, della possibilità di accedere al rito abbreviato.

15.1.2. Puntualizzava che la deliberazione n. 248 del 2012 *“non fa riferimento alla mancata valutazione dei dirigenti di prima fascia in quanto tali, ma ai soggetti che avevano incarichi in essere di dirigenti generali, tuttavia in quel momento appartenenti alla seconda e anche, illegittimamente, alla terza fascia, dato che la Regione Siciliana era di fatto sfornita di dirigenti di prima fascia a seguito della collocazione a riposo dei direttori ex L.r. 7/71 e alla mancata indizione di nuovi concorsi”*; l'articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale n. 20 del 2003, infatti, subordinava la possibilità di ricorrere alla nomina di una professionalità esterna solo alla preliminare verifica che non vi fossero dirigenti di prima fascia.

In ogni caso, la segreteria tecnica, con nota prot. n. 9858 del 6/7/2012, aveva dato atto che la ricerca era stata effettuata *“con riferimento, in primo luogo, solo ai dirigenti di prima e di seconda fascia che abbiano, per l'appunto, ricoperto incarichi di struttura di massima dimensione”*.

Aggiungeva che il comma 4 dell'articolo 11 della citata legge regionale n. 20 del 2003 richiamava solo l'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 10 del 2000, con la conseguenza che non poteva

ritenersi richiamato il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e ciò anche per il principio *lex posterior derogat priori*.

15.1.3. Sosteneva la mancanza di colpa grave perché a monte dell'adozione della deliberazione n. 248 del 2012 era stata espletata l'attività istruttoria, giusta l'articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2000 e l'articolo 2, comma 8, del decreto presidenziale n. 8 del 2001, da parte della segreteria tecnica del presidente, le cui conclusioni erano state rassegnate nelle note prot. n. 9858 del 6/7/2012 e prot. n. 9983 del 10/7/2012;

15.1.4. Lamentava l'errata quantificazione del danno poiché era stato parametrato sugli importi lordi erogati anziché su quelli netti percepiti dalla dott.ssa Monterosso.

Inoltre, la dott.ssa Monterosso al momento del conferimento dell'incarico di segretario generale era capo di gabinetto del presidente, giusta il contratto stipulato in data 3/2/2011 per la durata di due anni, rinnovabili, con la conseguenza che il danno avrebbe dovuto essere determinato *“nella differenza annua tra i due trattamenti economici, ossia € 51.053,20 (alla somma di € 160.000,00 si sottrae quella di € 108.946,80)”*.

In ultimo, i giudici di prime cure non avevano tenuto conto dell'utilità e dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione, esclusi con motivazione apodittica, per effetto dello svolgimento dell'incarico di segretario generale da parte della dott.ssa Monterosso.

15.2. In conclusione, chiedeva che fosse dichiarato nullo l'atto di citazione e in subordine di rigettare le domande ivi contenute, con assoluzione da ogni addebito.

16. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che fosse rigettato l'appello incidentale della parte privata e accolto quello incidentale interposto dalla procura regionale, con declaratoria di non intervenuta prescrizione e con condanna secondo quanto addebitato nell'atto di citazione.

All'uopo, reiterava e approfondiva le argomentazioni contenute nell'atto di citazione e nell'atto di appello incidentale della procura regionale, condividendo la motivazione della sentenza dei giudici di primo grado laddove aveva accolto la tesi accusatoria; di quest'ultima condivideva anche la motivazione con la quale era stata respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli articoli 67 e 87 del decreto legislativo n. 174 del 2016.

* * *

17. Crocetta Rosario (deliberazione n. 231 del 2016), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Dagnino, depositava in data 24/11/2020 l'atto di appello incidentale avverso la sentenza n. 346 del 2020.

17.1. L'appellante muoveva diverse censure alla suddetta sentenza.

17.1.1. Eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 67, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 174 del 2016, contestando l'affermazione che l'invito a dedurre fosse stato emesso contestualmente nei confronti di più soggetti: infatti, quello notificato a Gallo Accursio era stato consegnato all'ufficio notifiche il 13/3/2018 a differenza degli altri emessi l'1/12/2017; all'uopo, richiama la sentenza n. 753 del 2018 della locale sezione di primo grado e la sentenza n. 1/2015/QM delle sezioni riunite di questa Corte.

17.1.2. Lamentava l'errata ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

L'incarico di segretario generale, di natura apicale, doveva ritenersi strettamente fiduciario poiché assoggettato al meccanismo dello *spoof system* disciplinato dall'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000, come evincibile anche indirettamente dalla sentenza n. 8 del 2020 di questa sezione d'appello, nonché caratterizzato da ampia discrezionalità nella scelta.

L'articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale n. 20 del 2003 prevedeva che l'incarico di dirigente generale, come quello di segretario generale, potesse essere conferito ai dirigenti di prima fascia ed a soggetti esterni nonché ai dirigenti di seconda fascia; la scelta di conferire l'incarico ad un soggetto appartenente ad una categoria piuttosto che ad un'altra, tutte poste sullo stesso piano, costituiva un atto di alta amministrazione (Corte dei conti, sezione di controllo, delibera n. 3 del 2012); una volta effettuata la scelta di

individuare il dirigente generale all'interno di una delle tre citate categorie mutava l'obbligo procedimentale e motivazionale con la conseguenza che, solo dopo avere deciso di attingere al bacino esterno, occorreva rispettare il disposto dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stante il rinvio dinamico contenuto nell'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 10 del 2000; in questo caso occorreva previamente verificare che la particolare e comprovata professionalità del soggetto esterno non fosse rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione regionale e, poi, che il soggetto esterno avesse anche la necessaria citata qualificazione professionale.

Il comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 aveva valenza di norma di carattere complementare rispetto all'ordinario sistema di provvista delle professionalità dirigenziali, essendo finalizzato ad accrescere le capacità operative delle amministrazioni che così potevano attingere ad un bacino più ampio di quello del proprio personale, acquisendo professionalità esterne altamente specializzate e qualificate, come riconosciuto dalla Corte dei conti, sezione di controllo, nella delibera 36 del 2014.

La nota prot. n. 9039 del 30/5/2016 costituiva, quindi, un atto di alta amministrazione poiché il presidente manifestava agli uffici l'intendimento di confermare un incarico dirigenziale apicale strettamente fiduciario, connotato da *intuitus personae*, e come tale sottratto al sindacato giurisdizionale, giusta l'articolo 1, comma 1,

della legge n. 20 del 1994; parimenti sottratto a tale sindacato doveva ritenersi l'individuazione dei requisiti che erano stati richiesti in capo al soggetto da nominare; del resto, se la volontà era quella di confermare la nomina della dott.ssa Monterosso all'incarico di segretario generale era logico che il raffronto fosse effettuato anche con i parametri derivanti dal suo *curriculum vitae*.

Immune da censure doveva ritenersi anche la nota prot. 10490 del 22/6/2016 della segreteria tecnica, che aveva fatto buon governo del quadro normativo sopra delineato, provvedendo tramite la banca dati informatica a scrutinare le professionalità presenti all'interno dell'amministrazione regionale e a ritenerle non idonee all'incarico per mancanza dei requisiti richiesti nella nota prot. 9039 del 30/5/2016.

17.1.3. Il presidente Crocetta riteneva che non fosse sussistente il nesso causale tra la condotta e il danno sotto molteplici profili:

- la procura non aveva allegato, né tantomeno provato, che all'interno dell'amministrazione regionale vi fosse una professionalità che rispondesse ai requisiti richiesti con la nota prot. n. 9039 del 30/5/2016;
- con la suddetta nota prot. n. 9039 del 30/5/2016 era stato conferito, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del decreto presidenziale n. 8 del 2001, mandato alla segreteria tecnica di ricercare, all'interno dei ruoli dirigenziali regionali, il soggetto che presentasse i requisiti richiesti per ottenere l'incarico di segretario

generale; spettava, poi, solo ai componenti di detta segreteria, non convenuti in giudizio, stabilire le concrete modalità per portare a termine il mandato ricevuto;

- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2011 in capo alla dott.ssa Monterosso era stato già verificato con la precedente deliberazione n. 248 del 2012, adottata dal governo Lombardo, e, pertanto, su quest'ultima deliberazione era stato riposto affidamento.

17.1.4. L'appellante lamentava, altresì, la mancanza della colpa grave per avere riposto affidamento: sui numerosi incarichi in precedenza affidati alla dott.ssa Monterosso; sulla sentenza n. 1244 del 2014 del T.A.R. Palermo (che escludeva la legittimazione dei dirigenti di terza fascia alla nomina a dirigenti generali ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 10 del 2000); sull'istruttoria condotta dalla segreteria tecnica e su quella condotta in occasione dell'adozione della deliberazione n. 248 del 2012 da parte del precedente governo Lombardo.

17.1.5. Si doleva della mancata applicazione dell'esimente prevista dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge n. 20 del 1994, tenuto conto che l'istruttoria era stata condotta dagli uffici amministrativi.

17.1.6. Contestava la quantificazione del danno sotto diversi profili: per essere stato parametrato ai compensi lordi corrisposti anziché a quelli netti; per non essere stato limitato alla differenza tra quanto sarebbe spettato alla dott.ssa Monterosso per lo

svolgimento di funzioni dirigenziali non apicali e quanto alla stessa era stato corrisposto per l'espletamento delle funzioni dirigenziali apicali di segretario generale (su tale problematica era chiesta una consulenza tecnica contabile); per non essere stati valutati i numerosi incarichi gratuiti, in quanto ricompresi nel principio di onnicomprensività della retribuzione, svolti a vantaggio dell'amministrazione.

17.2. In conclusione, l'appellante chiedeva che in via preliminare fosse dichiarato inammissibile l'atto di citazione; nel merito, chiedeva in via principale il rigetto delle domande del pubblico ministero e in via subordinata la riduzione dell'obbligazione risarcitoria; in via istruttoria, insisteva per una consulenza tecnica contabile.

18. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che fosse dichiarato inammissibile o, comunque, infondato l'appello incidentale.

18.1. Nel ribadire le argomentazioni contenute nell'atto di citazione e nell'atto di appello incidentale della procura regionale, nonché nel condividere la motivazione della sentenza impugnata ove era stata accolta la tesi accusatoria, svolgeva difese analoghe a quelle contenute nelle precedenti conclusioni.

18.2. In particolare, riteneva infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione poiché, come sostenuto nella sentenza

impugnata, il termine di centoventi giorni doveva decorrere dalla notifica effettuata, in data 20/2/2018, ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, a Tranchida Daniele.

* * *

19. La procura regionale depositava, in data 25/11/2020, atto di appello incidentale avverso la sentenza n. 346 del 2020.

19.1. Il pubblico ministero lamentava l'erronea valutazione della normativa di riferimento e delle allegazioni poste a sostegno della sua domanda.

19.1.1. I giudici di primo grado, nella sentenza impugnata, avevano ritenuto, del tutto illegittimamente, che la verifica interna per il conferimento dell'incarico di segretario generale dovesse avvenire solo tra i dirigenti di prima e seconda fascia, sulla base della sentenza n. 1244 del 2014 del T.A.R. Palermo, nonostante fosse stato dimostrato che le giunte Lombardo e Crocetta, prima e dopo la nomina contestata, avessero nominato dirigenti generali attingendo tra i dirigenti di prima, seconda e terza fascia.

I dirigenti appartenenti a quest'ultima fascia, circa 1.600, avrebbero dovuto essere interpellati, pertanto, sia in ossequio al chiaro dettato letterale dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia per tenere conto della particolarità del ruolo della dirigenza regionale articolato in tre fasce.

Inoltre, l'impugnativa da parte del commissario dello Stato dell'inciso contenuto nel comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003 (secondo cui la distinzione in fasce non

rilevava ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente generale), poi espunto dal testo al momento della promulgazione della norma, non aveva eliminato la possibilità di nominare dirigenti generali anche tra gli appartenenti alla terza fascia in mancanza di una pronuncia della Corte costituzionale e soprattutto perché anche i dirigenti di terza fascia continuavano a rientrare tra i dirigenti regionali cui veniva conferito l'incarico di dirigente generale.

19.1.2. Il conferimento dell'incarico di segretario generale alla dott.ssa Monterosso era stato ritenuto illecito non solo per l'omessa verifica della sussistenza nell'ambito dei ruoli regionali della professionalità cui conferirlo ma anche, *“quale ulteriore causa di illiceità dotata di autonomia eziologica”*, per non avere la stessa i requisiti di legge per ricoprirlo, tanto era vero che il precedente incarico di dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione, conferito con la deliberazione n. 585 del 2009, era stato revocato con la deliberazione n. 238 del 2010 proprio per tale motivo.

La deliberazione n. 231 del 2016, poi, non solo aveva operato *“una illogica integrazione sanante computando un'esperienza di dirigente generale svolta dalla D.ssa Monterosso in mancanza dei requisiti, come ritenuto dalla stessa Giunta regionale nella citata deliberazione n. 238/2010”*, ma non aveva neanche tenuto in considerazione la sentenza n. 179 del 2015 di questa sezione d'appello, che aveva condannato la dott.ssa Monterosso per danno erariale, arrecato alla Regione Siciliana.

19.2. L'organo requirente lamentava *“erronea valutazione del danno derivante dalla deliberazione n. 248/2012”* per essere stato violato il principio del *“più probabile che non”*.

Appariva verosimile che un incarico dirigenziale conferito per la durata di quattro anni in prossimità dello spirare della legislatura propagasse i suoi effetti finanziari anche in quella successiva; inoltre, anche nell'ipotesi in cui la nuova giunta avesse revocato l'incarico alla dott.ssa Monterosso, la stessa, per effetto dell'articolo 42 del contratto collettivo regionale dei dirigenti della Regione Siciliana 2002/2005, sarebbe rimasta *“titolare dei diritti anche patrimoniali derivanti dal contratto stipulato in esecuzione della deliberazione 248/2012”*, come riconosciuto in un caso analogo con la sentenza n. 8 del 2020 di questa sezione d'appello; ciò dimostrava che la nuova giunta non aveva alcuno strumento giuridico, pur esercitando lo *spoof system*, per neutralizzare gli effetti economici della deliberazione n. 248 del 2012.

19.3. In ultimo, la procura regionale lamentava l'erronea dichiarazione della prescrizione parziale poiché gli atti di costituzione in mora del 27/6/2017 nei confronti dei convenuti Lombardo, Aricò, Gallo e Venturi esplicitavano sia una quantificazione provvisoria e cautelativa del danno (pari a euro 104.269,75) *“sia, e soprattutto, che il titolo del credito erariale fosse il danno derivante dalla nomina operata con la deliberazione 248/2012”*; anche nell'invito a dedurre *“la condotta illecita fonte del danno erariale era stata giuridicamente ricondotta all'adozione della*

delibera 248/2012”; pertanto, “nessuna prescrizione può operare sul danno di euro 576.670,32, pari alle remunerazioni aventi titolo nella deliberazione 248/2012 ma corrisposte alla Monterosso dopo la riduzione apportata dalla deliberazione 49/2013”.

In ogni caso precisava che la prescrizione, non quantificata dal collegio di prime cure, fosse pari alla somma di euro 94.438,23.

19.4. In conclusione, chiedeva la riforma della sentenza impugnata, reiterando le domande contenute nell’originario atto di citazione, nei confronti di Lombardo, Aricò, Gallo, Spampinato, Tranchida, Trigilio e Venturi, e la conferma della suddetta sentenza nei confronti di Crocetta, Lo Bello, Contrafatto, Pistorio, Marziano, Gucciardi, Lantieri.

20. Tranchida Daniele (deliberazione n. 248 del 2012) depositava, in data 17/3/2021, memoria di costituzione, avvalendosi del patrocinio dell’avv. Fulvio Cintioli.

20.1. L’appellato eccepiva l’inammissibilità del motivo di impugnazione del pubblico ministero riguardante l’assenza dei requisiti in capo alla dott.ssa Monterosso per la nomina a segretario generale, quale autonomo motivo di illiceità, poiché proposto per la prima volta in sede di appello.

20.2. La giunta, con la deliberazione n. 238 del 2010, aveva rimosso, in autotutela, solo l’incarico di dirigente generale del Dipartimento istruzione conferito nel 2009, lasciando fermo quello di direttore generale conferito con la precedente deliberazione n. 230 del 2005 ed espletato dal 2005 al 2009; conseguentemente, la

dott.ssa Monterosso possedeva i requisiti per aspirare alla nomina a segretario generale poiché il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non richiedeva un particolare tipo di laurea e la stessa Monterosso possedeva diversi titoli professionali.

L'appellato aggiungeva di non avere avuto conoscenza della deliberazione n. 238 del 24/6/2010 di revoca del precedente incarico, essendo stato nominato assessore successivamente alla sua adozione (con decreto dell'1/10/2010), e, comunque, l'incarico revocato era stato citato nella relazione del presidente Lombardo propedeutica all'adozione della deliberazione n. 248 del 2012, con il conseguente venire meno della colpa grave.

20.3. L'appellato Tranchida, poi, per le conseguenze dannose derivanti dalla deliberazione n. 49 del 2013 richiamava il contenuto del proprio appello incidentale e puntualizzava che il contratto stipulato con la dott.ssa Monterosso in data 20/7/2012 non costituiva alcun vincolo per la nuova giunta, giusta l'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000, come anche evincibile dalla sentenza n. 104 del 2007 della Corte costituzionale.

20.4. In conclusione, chiedeva l'accoglimento del proprio atto di appello incidentale, *"in subordine riducendo notevolmente la misura"* del risarcimento, nonché il rigetto di quello del pubblico ministero, previo accoglimento di quello incidentale tardivo (il cui contenuto verrà esposto in seguito).

21. Lo Bello Maria (deliberazione n. 231 del 2016), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Girolamo Rubino e dell'avv.

Massimiliano Valenza, depositata in data 23/3/2021 memoria di costituzione.

21.1. L'appellata sosteneva che la ricerca nei ruoli dell'amministrazione di personale a cui conferire incarichi dirigenziali doveva avvenire, secondo il chiaro disposto dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, esclusivamente tra i dirigenti di prima e seconda fascia; solo a seguito di verifica negativa era possibile, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, conferire eccezionalmente detti incarichi a personale esterno oppure a dipendenti interni non inquadrati in posizioni utili, previa verifica della necessaria qualificazione professionale, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata; del resto, stante la natura fiduciaria dell'incarico di segretario generale non era pensabile che la ricerca dovesse avvenire nell'ambito di tutti i ruoli della Regione Siciliana, compresi quelli cui appartenevano i funzionari inquadrati nella categoria D.

Lo Bello aggiungeva - ripercorrendo l'iter che aveva portato il commissario dello Stato ad impugnare la formulazione originaria del comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, il cui inciso impugnato era poi stato espunto nel testo promulgato, tanto era vero che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 131 del 2004, aveva dichiarato cessata la materia del contendere - che gli incarichi dirigenziali generali non potevano essere affidati, comunque, ai dirigenti di terza fascia, come anche ribadito nelle

sentenze n. 1244 del 2014 del T.A.R. Palermo e n. 2438 del 2019 della sezione lavoro del Tribunale di Palermo.

Le considerazioni sopra esposte, ad avviso dell'appellata, non consentivano di ravvisare nella propria condotta il requisito della colpa grave.

21.2. La deliberazione n. 238 del 2010, di revoca della precedente deliberazione n. 585 del 2009 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, riconosceva che la dott.ssa Monterosso aveva svolto funzioni dirigenziali per tre anni e nove mesi; dopo la suddetta revoca, la predetta Monterosso aveva svolto altri incarichi dirigenziali, che, uniti a quello di segretario generale conferito con la deliberazione n. 248 del 2012 e confermato con la deliberazione n. 49 del 2013, le attribuivano un'esperienza lavorativa come dirigente quasi decennale, che certamente giustificava, sotto il profilo della idonea qualificazione professionale richiesta dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'adozione della deliberazione n. 231 del 2016.

21.3. Nel giudizio di primo grado la procura non aveva qualificato la condanna riportata dalla dott.ssa Monterosso a seguito della sentenza n. 179 del 2015 di questa sezione quale causa autonoma di illiceità della deliberazione n. 231 del 2016 e, pertanto, il citato motivo di appello doveva ritenersi inammissibile; in ogni caso, all'epoca dei fatti nessuna norma di legge vietava il

conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che avessero riportato una condanna contabile per danno erariale.

21.4. In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla procura regionale.

22. Lombardo Raffaele (deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Antonio Vitale, depositava in data 23/3/2021 memoria di costituzione.

22.1. L'appellato, nel richiamare il contenuto dell'appello incidentale dallo stesso depositato in data 14/12/2020, evidenziava l'infondatezza del gravame del pubblico ministero; sulla base della normativa di riferimento (articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2003 che aveva innovato quanto contenuto nell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000), infatti, non vi era alcun obbligo di scrutinio dei dirigenti di terza fascia nonché dei funzionari della carriera direttiva per il conferimento dell'incarico di segretario generale e, in ogni caso, la valutazione dei dirigenti di seconda fascia doveva ritenersi postergata rispetto a quella dei dirigenti di prima fascia e dei soggetti esterni.

Parimenti infondato era l'assunto attoreo secondo il quale i dirigenti di terza fascia dovevano concorrere al conferimento degli incarichi dirigenziali generali finché permanevano nel ruolo unico dirigenziale poiché tale assunto era stato smentito dalla sentenza n. 1244 del 2014 del T.A.R. Palermo e dalla sentenza n. 2438 del 2019 del Tribunale di Palermo.

La circostanza che ad alcuni dirigenti di terza fascia fossero stati conferiti incarichi dirigenziali generali era inconferente, data la diversità di tali incarichi rispetto a quello di segretario generale, chiamato quest'ultimo a svolgere *“un'attività di impulso e coordinamento di tutte le massime articolazioni regionali in diretta connessione con il vertice politico”*.

22.2. Con riferimento alle conseguenze dannose discendenti dalla deliberazione n. 49 del 2013, sosteneva che la nuova giunta avesse esercitato le prerogative di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000 e pur potendo revocare l'incarico conferito, strettamente fiduciario per essere di natura apicale, lo aveva invece confermato, all'esito dell'istruttoria condotta, novando così il rapporto contrattuale; ne conseguiva la correttezza sul punto della sentenza n. 346 del 2020.

Inconferente era il richiamo all'articolo 42 del C.C.R.L. area dirigenza *“atteso il diverso ambito applicativo della predetta disposizione di contrattazione collettiva, chiamata ad operare, non già per le ipotesi di revoca ex art 9 comma 3, L.R. n. 10/2000, bensì per il caso di risoluzione anticipata del contratto di conferimento di incarico dirigenziale per motivate ragioni organizzative e gestionali (art. 41, comma 1, lett. a CCRL)”*.

Aggiungeva che l'articolo 9, comma 32 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 aveva, comunque, abolito le clausole di salvaguardia per il settore dirigenziale, stabilendo che non trovassero applicazione le eventuali

disposizioni normative e contrattuali contrarie; il citato comma 32 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 era applicabile all'ordinamento regionale poiché il rapporto di lavoro rientrava nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza dello Stato (articolo 117, comma 2, lett. l della Costituzione).

22.3. Corretta doveva ritenersi la statuizione sull'intervenuta prescrizione delle somme erogate prima del 15/10/2013, stante la diversità di contenuto dell'atto di citazione rispetto all'invito a dedurre; del resto, per la costituzione in mora era necessario individuare esattamente il diritto da esercitare e nell'invito a dedurre non vi era alcun riferimento alla deliberazione n. 49 del 2013.

22.4. In conclusione, chiedeva il rigetto dell'atto di appello proposto dalla procura regionale e l'accoglimento del proprio gravame, con annullamento della sentenza n. 346 del 2020; in via subordinata, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo.

23. Pistorio Giovanni (deliberazione n. 231 del 2016), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Giuseppe Vitale, depositava in data 23/3/2021 memoria di costituzione.

23.1. L'appellato chiedeva il rigetto dell'appello della procura regionale e l'accoglimento del proprio atto di gravame, con annullamento della sentenza n. 346 del 2020.

23.2. Svolgeva considerazioni analoghe a quelle contenute nella memoria depositata da Lombardo Raffaele, ribadendo che ai fini del conferimento dell'incarico di segretario generale ad un soggetto esterno non fosse necessario interpellare i dirigenti di

terza fascia e il personale appartenente alla carriera direttiva; per il resto reiterava il contenuto del proprio atto di appello incidentale.

24. Crocetta Rosario (deliberazione n. 231 del 2016), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Alessandro Dagnino, depositava in data 24/3/2021 memoria di costituzione.

24.1. Preliminarmente, l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'appello incidentale del procuratore regionale per carenza di interesse ad agire poiché questi aveva chiesto, nei suoi confronti, la conferma della sentenza impugnata, con formazione del giudicato implicito.

Eccepiva, altresì, l'inammissibilità del motivo di gravame riguardante l'avvenuta condanna per danno erariale della dott.ssa Monterosso con sentenza n. 179 del 2015 di questa sezione d'appello, in quanto proposto per la prima volta in questa sede come autonoma causa di illiceità della nomina della medesima Monterosso, in violazione del divieto dello *ius novorum*; in ogni caso, detto motivo di gravame era infondato nel merito poiché nessuna disposizione normativa ne impediva la nomina.

24.2. La deliberazione n. 231 del 2016 aveva espressamente richiamato la sentenza n. 1244 del 2014 del T.A.R. Palermo che, a seguito dell'impugnativa delle precedenti deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013, aveva escluso che i dirigenti di terza fascia avessero titolo, sulla base della normativa regionale di riferimento, al conferimento dell'incarico di segretario generale, dichiarando inammissibile il ricorso di questi ultimi per carenza di interesse; a

maggior ragione nessun titolo potevano vantare i funzionari della carriera direttiva (categoria D); la suddetta sentenza era passata in giudicato a seguito della sentenza n. 113 del 2019 del Consiglio di giustizia amministrativa che aveva preso atto della rinuncia degli interessati alla coltivazione del giudizio.

Le suddette conclusioni erano state confermate anche dalla sentenza n. 1220 del 2018 della Corte d'appello di Palermo.

Inoltre, la giurisprudenza contabile in ambito nazionale (sentenza n. 97 del 2016 della sezione giurisdizionale Lombardia; deliberazione n. 29/2011/par della sezione controllo Basilicata) escludeva *“che la previa verifica dell’insussistenza della professionalità dirigenziale cercata all’esterno debba estendersi a tutti i ruoli dell’amministrazione, inclusi i funzionari della carriera direttiva”*.

In ogni caso, anche a volere aderire alla tesi attorea, difettava la colpa grave, considerato l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

24.3. Per l’appellato il motivo riguardante la necessità di adeguata pubblicità della procedura per la verifica delle professionalità interne, prevista dal comma 1-*bis* dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, doveva ritenersi abbandonato in questo grado di giudizio poiché non espressamente riproposto; in ogni caso il motivo in questione doveva ritenersi infondato poiché, in disparte la natura apicale e strettamente fiduciaria dell’incarico di segretario generale, il suddetto comma 1-*bis* dell’articolo 19 del

decreto legislativo n. 165 del 2001 non trovava applicazione nell'ordinamento regionale; conseguentemente, la procedura seguita dagli uffici amministrativi era pienamente conforme all'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000 e all'articolo 4 del decreto del presidente della regione n. 11 del 2001, avendo consultato la banca dati dei dirigenti ove erano inseriti i *curricula*.

24.4. La dott.ssa Monterosso possedeva, contrariamente a quanto sostenuto dalla procura, i requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per ricoprire l'incarico di segretario generale, come accertato dall'istruttoria compiuta, sulla quale era stato riposto legittimo affidamento; poi, nonostante la delibera n. 238 del 2010 avesse revocato la precedente deliberazione n. 585 del 2009 di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento della pubblica istruzione, svolto dal 21/6/2005 al 31/12/2009, l'interessata, già al momento del conferimento dell'incarico di segretario generale di cui alla deliberazione n. 248 del 2012, aveva comunque svolto funzioni dirigenziali per cinque anni e cinque mesi, come emergeva dalla lettura della citata deliberazione.

24.5. Per il resto, richiamava i motivi di impugnazione contenuti nell'atto di appello incidentale depositato in data 24/11/2020, di cui reiterava le conclusioni.

25. Aricò Alessandro (deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Mangano, depositava in data 25/3/2021 memoria di costituzione.

25.1. L'appellato sosteneva che ai fini del conferimento dell'incarico di segretario generale alla dott.ssa Monterosso contestato dalla procura non era necessario effettuare alcuna ricerca in tutti i ruoli regionali, come evincibile dal quadro normativo di riferimento (articolo 9, commi 4 e 8, della legge regionale n. 10 del 2000, nonché articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale n. 20 del 2003) e dalla sentenza n. 1244 del 2014 del T.A.R. Palermo; all'uopo, richiama anche la sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che consentiva all'Agenzia delle entrate, nelle more dell'espletamento dei concorsi, di conferire incarichi dirigenziali ai funzionari direttivi, privi della relativa qualifica dirigenziale.

Poi, l'incarico di segretario generale, essendo apicale e di natura fiduciaria, non era soggetto ad alcuna procedura comparativa, non trovando applicazione i commi da 1 a 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come anche riconosciuto nel parere del 20/9/2005 reso dal Dipartimento della funzione pubblica ed evincibile dalla normativa regionale di riferimento; l'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2000, infatti, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali prevedeva l'istituzione di una banca dati informatica con i dati curriculari di tutti i dirigenti.

Infine, la dott.ssa Monterosso, contrariamente all'assunto del procuratore regionale appellante, possedeva - sulla base del *curriculum* che veniva ampiamente richiamato nella deliberazione n. 248 del 2012 - un'esperienza quinquennale in funzioni dirigenziali, come evincibile dalla lettura della nota prot. n. 10449 del 13/7/2012, pur prescindendo dalla revoca dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento dell'istruzione di cui alla deliberazione n. 238 del 2010; la stessa, inoltre, possedeva una notevole qualificazione professionale e tale requisito doveva ritenersi alternativo all'avvenuto svolgimento delle funzioni dirigenziali per un quinquennio, come anche riconosciuto nella sentenza n. 23062 del 2014 della Corte di cassazione e nella sentenza n. 430 del 2017 della terza sezione centrale d'appello di questa Corte.

25.2. Sulle conseguenze dannose derivanti dalla deliberazione n. 49 del 2013, l'appellato sosteneva la correttezza della motivazione della sentenza n. 346 del 2020 del locale giudice territoriale poiché la nuova giunta, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000, avrebbe potuto revocare l'incarico qualora lo avesse ritenuto illegittimo, avvalendosi dello *spoil system*, come anche previsto dall'articolo 41 del C.C.R.L. 2002/2005.

25.3. La dichiarazione di prescrizione delle somme erogate anteriormente al 7/9/2013 contenuta nella sentenza n. 346 del 2020, era, parimenti, incensurabile poiché la costituzione in mora del 27/6/2017 aveva avuto ad oggetto solo la somma di euro

104.269,75, pari agli esborsi derivanti dalla deliberazione n. 248 del 2012, mentre nell'atto di citazione era mutata la prospettiva accusatoria, essendo stata formulata una nuova contestazione.

25.4. In conclusione, chiedeva il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla procura regionale e l'accoglimento del proprio appello incidentale, con le conclusioni ivi contenute.

26. Venturi Marco (deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013), con il patrocinio dell'avv. Umberto Ilardo, depositava in data 30/3/2021 memoria di costituzione.

26.1. L'appellato, richiamando il contenuto del gravame incidentale depositato in data 3/12/2020, contestava il primo motivo di appello della procura regionale e sosteneva la correttezza della procedura di nomina della dott.ssa Monterosso, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza n. 346 del 2020.

26.2. Eccepiva l'inammissibilità del secondo motivo di appello della procura regionale, riguardante le conseguenze dannose derivanti dalla deliberazione n. 49 del 2013, poiché mera riproposizione di quanto contenuto nell'atto di citazione.

Riteneva, in ogni caso, infondato detto motivo di impugnazione poiché la deliberazione n. 49 del 2013 era stata adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000, e, pertanto, si trattava di *“un atto di conferma di un incarico sostanzialmente fiduciario, e non di una mera presa d'atto della sussistenza di un precedente contratto”*; la risoluzione anticipata del contratto trovava anche fondamento nell'articolo 41

del C.C.R.L. 2002/2005 e l'articolo 9, comma 32, del decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 aveva abolito le clausole di salvaguardia della dirigenza.

26.3. Chiedeva che fosse rigettato il motivo di appello del procuratore regionale avente ad oggetto la dichiarazione di prescrizione, con conferma sul punto della sentenza n. 346 del 2020.

Infatti, nell'atto di costituzione in mora del giugno 2017 e nell'invito a dedurre si faceva riferimento ad un danno erariale di circa euro 8.000,00, quale conseguenza della delibera n. 248 del 2012, mentre nell'atto di citazione il danno a lui contestato era pari ad euro 56.745,00 per effetto anche degli esborsi derivanti dalla deliberazione n. 49 del 2013.

26.4. In conclusione, chiedeva che l'appello incidentale del procuratore regionale fosse dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato e, per effetto dell'accoglimento del proprio appello incidentale, fosse annullata la sentenza n. 346 del 2020.

27. Spampinato Giuseppe (deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013), con il patrocinio dell'avv. Sebastiano Licciardello, depositava in data 14/4/2021 memoria di costituzione.

L'appellato, a sostegno dell'insussistenza della colpa grave nella propria condotta, giustificava il mancato interpello dei dirigenti di terza fascia richiamando l'ordinanza n. 131 del 2004 della Corte costituzionale, la sentenza n. 1244 del 2014 del T.A.R. Palermo, la sentenza n. 122 del 2018 della Corte d'appello di Palermo, la

sentenza n. 2438 del 2019 del Tribunale di Palermo, il parere del 15/5/2020 del Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo.

Spampinato aggiungeva: l'esperienza quinquennale della dott.ssa Monterosso nell'esercizio delle funzioni dirigenziali era stata certificata dal *curriculum* allegato alla proposta di deliberazione n. 248 del 2012; la nuova giunta aveva adottato, ai sensi del comma 7-*bis* dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000, la deliberazione n. 49 del 2013, con la conseguenza che gli effetti dannosi non potevano che essere conseguenza della suddetta deliberazione.

* * *

28. Gallo Accursio (deliberazione n. 248 del 2012), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Giovanni Immordino e dell'avv. Giuseppe Immordino, depositava atto di appello incidentale in data 26/11/2020.

28.1 L'appellante criticava la sentenza impugnata sotto diversi profili.

28.1.1. Sosteneva che nella propria condotta non fosse riscontrabile l'elemento psicologico della colpa grave perché l'istruttoria era stata affidata a qualificati organi tecnici, il cui operato non era stato possibile sindacare e verificare per mancanza di accesso ai *curricula* dei dirigenti scrutinati; inoltre, non era possibile comprendere se tra i dirigenti pretermessi, al tempo ancora in servizio, vi fossero dirigenti di prima e di seconda fascia; del resto, era pacifico e incontestato che all'esito dell'istruttoria non vi fossero

dirigenti di prima e seconda fascia *“in possesso dei requisiti previsti, astrattamente nominabili”*.

28.1.2. Aggiungeva che, secondo gli articoli 6 e 9 della legge regionale n. 10 del 2000 e l'articolo 11 della successiva legge regionale n. 20 del 2003 di riordino della materia, l'incarico di dirigente generale poteva essere conferito ai dirigenti di prima fascia e a quelli di seconda fascia nonché a soggetti esterni in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione dei dirigenti appartenenti alla terza fascia, come evincibile anche dall'impugnativa del commissario dello Stato (la legge, infatti, era stata promulgata senza l'inciso che consentiva di conferire l'incarico di dirigente generale anche agli appartenenti alla terza fascia); poi, si soffermava sull'impossibilità, contrariamente a quanto sostenuto dalla procura, di conferire incarichi dirigenziali generali anche ai dipendenti appartenenti alla categoria D, privi della qualifica dirigenziale.

Sosteneva, altresì, che il conferimento degli incarichi apicali, come quello di segretario generale, avendo natura fiduciaria, esulassero dall'applicazione della procedura selettiva e comparativa, giusta il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, essendo sufficiente verificare che i soggetti incaricati fossero in possesso della qualificazione professionale di cui al comma 6, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione.

28.1.3. La procedura di nomina della dott.ssa Monterosso era stata espletata correttamente poiché *“nell’organico regionale non vi erano dirigenti di prima fascia in servizio e di seconda fascia in possesso dei requisiti prescritti”*; la segreteria, poi, con eccesso di zelo aveva esteso la ricognizione, sia pure con esito negativo, anche ai dirigenti di terza fascia.

Detta procedura si era conclusa con l’adozione della deliberazione n. 248 del 2012 che costituiva un atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, incensurabile nel merito poiché era stata adeguatamente motivata la scelta di conferire l’incarico di segretario generale alla dott.ssa Monterosso; inoltre, mentre la procura aveva tentato di sindacare il merito di detta deliberazione, il giudice di primo grado, modificando la contestazione contenuta nell’atto di citazione, aveva rilevato *“sofferenza motivazionale”* perché vi sarebbero stati dirigenti ingiustamente pretermessi tra gli scrutinati, senza considerare che era onere dell’attore pubblico di *“indicarne i nomi, onde consentire un pieno esercizio del diritto di difesa”*.

L’appellante, poi, si soffermava sulla deliberazione n. 230 del 2005 che aveva nominato la dott.ssa Monterosso dirigente generale presso l’Assessorato regionale alla pubblica istruzione nonché sui successivi variegati incarichi conferiti alla medesima dal 2005 al 2010 con le deliberazioni n. 419 del 2006, n. 418 del 2006, n. 210 del 2008, n. 211 del 2008, n. 277 del 2008, n. 280 del 2008, n. 38 del 2009, n. 41 del 2009, n. 585 del 2009 (quest’ultima di

conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento istruzione e formazione professionale); ciò dimostrava la palese illegittimità della deliberazione n. 238 del 2010 - adottata dopo un *iter* travagliato - che aveva revocato la precedente deliberazione n. 585 del 2009, poiché la dott.ssa Monterosso possedeva già al tempo la qualificazione professionale richiesta dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; aggiungeva che la predetta Monterosso era in possesso del requisito della laurea e del dottorato di ricerca.

28.1.4. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge n. 20 del 1994, non vi era danno erariale perché il compenso era stato erogato per una prestazione lavorativa effettivamente eseguita.

28.1.5. In ultimo, *“nella erronea ipotesi prospettata dalla procura regionale secondo cui l'incarico poteva essere affidato anche ad un funzionario direttivo, l'eventuale danno patito dall'amministrazione sarebbe individuabile nella retribuzione annua complessiva assicurata ai funzionali direttivi di circa € 30.000,00”*.

28.2. In conclusione, chiedeva l'assoluzione da ogni addebito; in via subordinata, chiedeva *“la riduzione delle somme richieste”*.

29. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che fosse rigettato l'appello incidentale della parte privata e accolto

quello incidentale interposto dalla procura regionale, con declaratoria di non intervenuta prescrizione e con condanna dell'appellante all'originario importo addebitato nell'atto di citazione.

All'uopo, reiterava e approfondiva le argomentazioni contenute nell'atto di citazione e nell'atto di appello incidentale della procura regionale, condividendo la motivazione della sentenza dei giudici di primo grado laddove aveva accolto la tesi accusatoria, con considerazioni analoghe a quelle contenute nelle precedenti conclusioni.

* * *

30. Trigilio Amleto (deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Giovanni Immordino e dell'avv. Giuseppe Immordino, depositava in data 26/11/2020 l'atto di appello incidentale avverso la sentenza n. 346 del 2020, esponendo argomentazioni difensive e formulando conclusioni di contenuto identico a quelle di Gallo Accursio.

31. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, di contenuto analogo a quelle depositate nel giudizio di appello incidentale attivato da Gallo Accursio, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che fosse rigettato l'appello incidentale della parte privata e accolto quello incidentale interposto dalla procura regionale, con declaratoria di non intervenuta prescrizione e con condanna dell'appellante all'originario importo addebitato nell'atto di citazione.

* * *

32. Venturi Marco (deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Umberto Ilardo, depositava in data 3/12/2020 atto di appello incidentale avverso la sentenza n. 346 del 2020.

32.1. L'appellante muoveva diverse doglianze avverso la sentenza impugnata.

32.1.1. La deliberazione n. 248 del 2012 era stata adottata in buona fede poiché era stato riposto affidamento sull'istruttoria condotta dalla segreteria tecnica che aveva escluso la presenza nell'apparato burocratico regionale di dirigenti cui conferire l'incarico di segretario generale e nel contempo aveva accertato la ricorrenza dei requisiti necessari per ricoprire l'incarico in questione in capo alla dott.ssa Monterosso.

32.1.2. Il giudice di prime cure, non condividendo la ricostruzione operata dalla procura (che postulava, in assoluto, l'impossibilità di conferire l'incarico di segretario generale alla dott.ssa Monterosso) e quella dei convenuti in primo grado (che ne deducevano la piena legittimità), giungeva alla conclusione che *"l'incarico sarebbe astrattamente conferibile ma non lo sarebbe stato nel caso di specie, stante, [...] la mancata verifica di altri soggetti scrutinabili"*, senza tenere conto che detta mancata verifica era addebitabile esclusivamente all'operato degli uffici amministrativi; inoltre, la locale sezione territoriale era giunta ad una pronuncia di condanna pur in assenza della prova, da parte della

procura, della presenza nell'organico regionale di dirigenti di prima e seconda fascia idonei a ricoprire l'incarico.

32.1.3. La ricostruzione della normativa di riferimento (articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000, articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001) operata dalla sezione territoriale era errata poiché gli incarichi dirigenziali generali potevano essere conferiti solo ai dirigenti di prima fascia, a quelli di seconda fascia in possesso di determinati requisiti e a soggetti esterni, con idonea qualificazione, senza necessità di attivare alcuna procedura selettiva poiché i commi da 1 a 5-*ter* dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non trovavano applicazione per le nomine apicali, essendo queste di natura fiduciaria.

L'appellante confutava, poi, l'assunto attoreo secondo cui gli incarichi dirigenziali potevano essere conferiti anche al personale appartenente alla categoria D.

32.1.4. Venturi Marco sosteneva, altresì, che la dott.ssa Monterosso possedesse i requisiti professionali per ricoprire l'incarico, ponendo in luce come la deliberazione n. 238 del 2010 di revoca di un precedente incarico di dirigente generale fosse "*viziata, nulla e priva di ogni effetto*"; la stessa dirigente, poi, aveva stipulato, dal 2005 al 2010, con l'amministrazione regionale numerosi contratti di lavoro con conferimento di incarichi dirigenziali generali.

32.1.5. La quantificazione del danno, pari alle retribuzioni percepite dalla dott.ssa Monterosso, era errata poiché quest'ultima

aveva comunque svolto la prestazione lavorativa a beneficio della regione; in ogni caso qualora fosse stato nominato altro dirigente esterno avrebbe, comunque, avuto diritto a percepire la retribuzione come nel caso in cui fosse stato nominato un dirigente interno che, poi, a sua volta avrebbe dovuto essere sostituito nell'incarico in precedenza ricoperto; al più, pertanto, il danno poteva essere solo quantificato per differenza.

Inoltre, la dott.ssa Monterosso prima di essere nominata segretario generale era già un dirigente esterno della regione, con la conseguenza che il danno avrebbe dovuto essere, anche in questo caso, determinato per differenza, pari a euro 51.053,20 annui.

32.2. In conclusione, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, il rigetto dell'azione di responsabilità e, in subordine, di *“dichiarare eccessive le somme richieste”*.

33. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che fosse rigettato l'appello incidentale della parte privata e accolto quello incidentale interposto dalla procura regionale, con declaratoria di non intervenuta prescrizione e con condanna dell'appellante all'originario importo addebitato nell'atto di citazione.

All'uopo, reiterava e approfondiva le argomentazioni contenute nell'atto di citazione e nell'atto di appello incidentale della procura regionale, condividendo la motivazione della sentenza dei

giudici di primo grado laddove aveva accolto la tesi accusatoria, con considerazioni analoghe a quelle contenute nelle precedenti conclusioni.

* * *

34. Tranchida Daniele (deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Fulvio Cintioli, depositava in data 9/12/2020 l'atto di appello incidentale.

34.1. L'appellante sottoponeva a censura la sentenza impugnata.

34.1.1. Per Tranchida la sentenza di primo grado era errata sia perché subordinava la possibilità di ricorrere a soggetti esterni alla condizione che non fossero presenti dirigenti di prima e di seconda fascia ai quali conferire l'incarico dirigenziale generale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia perché riteneva illegittimo il mancato scrutinio dei dirigenti di seconda fascia al tempo in servizio.

Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale generale, poneva sullo stesso piano, secondo il canone di interpretazione letterale, i dirigenti di prima fascia e gli esterni, senza necessità, quindi, di effettuare un preventivo scrutinio; tale conclusione non poteva essere disattesa attraverso il richiamo all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 poiché quest'ultima norma era antecedente all'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003

e come tale soggetta alla regola della successione delle leggi nel tempo.

34.1.2. L'appellante sosteneva, altresì, che anche nel caso in cui fosse stata ritenuta necessaria la procedura comparativa, la delibera n. 248 del 2012 conteneva approfondita motivazione delle ragioni per le quali i dirigenti generali in servizio non fossero stati scrutinati; ciò era avvenuto per non distoglierli dalla direzione delle strutture a cui erano preposti, con conseguenti possibili disfunzioni della macchina organizzativa regionale e tale scelta, rientrando nel potere discrezionale dell'organo esecutivo, non era sindacabile poiché preordinata alla realizzazione dell'interesse pubblico; del resto, all'unico dirigente generale in possesso dei requisiti richiesti non era stato conferito l'incarico di segretario generale in quanto sarebbe stato collocato in pensione a breve termine.

34.1.3. Tranchida negava che la propria condotta fosse caratterizzata da colpa grave per diverse ragioni: aveva riposto affidamento sull'istruttoria condotta dagli organi tecnici amministrativi; vi era incertezza sulla corretta applicazione della normativa di riferimento, tanto che la procura riteneva scrutinabili le tre fasce dirigenziali, mentre il giudice di primo grado solo la prima e la seconda; il *curriculum* della dott.ssa Monterosso evidenziava una grande esperienza nel settore, essendo ininfluyente la delibera n. 238 del 2010 di revoca di un precedente incarico, peraltro non conosciuta.

34.1.4. La condanna non era stata, comunque, proporzionata al grado di gravità della colpa poiché le ragioni sopra esposte evidenziavano *“un modesto grado di gravità”*.

34.1.5. In ultimo, il giudice di primo grado aveva errato nell'identificare il danno con tutti gli emolumenti erogati alla dott.ssa Monterosso, poiché, qualora la nomina fosse ricaduta sull'unico dirigente generale in servizio, l'amministrazione avrebbe dovuto nominarne un altro, con la conseguenza che *“il giudice avrebbe dovuto accertare astrattamente questo esborso e sottrarlo alla misura di quanto corrisposto alla nominata, così riducendo la condanna alla residua parte”*.

34.2. In conclusione, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo.

35. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che fosse rigettato l'appello incidentale della parte privata e accolto quello incidentale interposto dalla procura regionale, con declaratoria di non intervenuta prescrizione e con condanna dell'appellante all'originario importo addebitato nell'atto di citazione.

All'uopo, reiterava e approfondiva le argomentazioni contenute nell'atto di citazione e nell'atto di appello incidentale della procura regionale, condividendo la motivazione della sentenza dei giudici di primo grado laddove aveva accolto la tesi accusatoria, con

considerazioni analoghe a quelle contenute nelle precedenti conclusioni.

* * *

36. Pistorio Giovanni (deliberazione n. 231 del 2016), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Giuseppe Vitale, depositava atto di appello incidentale in data 11/12/2020 avverso la sentenza n. 346 del 2020.

36.1. L'appellante muoveva diversi motivi di censura alla sentenza impugnata.

36.1.1. In base al quadro normativo regionale (leggi n. 10 del 2000 e n. 20 del 2003), erroneamente interpretato dalla procura regionale, gli incarichi dirigenziali generali potevano essere conferiti esclusivamente ai dirigenti di prima fascia ed, eccezionalmente, a quelli di seconda fascia, nonché a soggetti esterni secondo le previsioni dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre ai dirigenti di terza fascia potevano essere conferiti *“solo eccezionalmente per necessità di servizio”* gli incarichi dirigenziali semplici; tale conclusione era avvalorata anche dalla promulgazione della legge regionale n. 20 del 2003 senza l'inciso contenuto nel comma 5 dell'articolo 11, impugnato dal commissario dello Stato, che nell'originaria formulazione consentiva ai dirigenti di terza fascia, appartenenti alla carriera direttiva prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2000, di accedere alla seconda fascia e di ambire ad incarichi apicali senza avere espletato alcun concorso pubblico.

La deliberazione n. 231 del 2016 si era conformata a tali principi.

36.1.2. I giudici di primo grado avevano fornito una lettura errata della nota prot. n. 9039 del 30/5/2016 che era volta ad individuare soggetti *“in possesso di qualificazione professionale in relazione all’incarico di Segretario Generale e non certo in relazione alla specifica qualificazione professionale della Dott.ssa Monterosso, richiamata in nota esclusivamente in ragione del fatto che era in quel momento titolare dell’incarico prossimo alla scadenza”*; la conferma nell’incarico di segretario generale della dott.ssa Monterosso era condizionata, infatti, all’esito negativo della ricerca all’interno dell’amministrazione di un dirigente con idonea qualificazione professionale.

Conseguentemente, non poteva *“essere sindacato l’intendimento (condizionato) del presidente di confermare il dirigente uscente o, addirittura, i parametri da questi indicati per condurre la verifica interna”* sia perché la nomina del segretario generale doveva ritenersi di carattere fiduciario, assoggettata ai meccanismi dello *spoil system*, sia perché i requisiti richiesti nella citata nota prot. n. 9039 del 30/5/2016 erano in linea con le competenze dei dirigenti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2000.

La segreteria tecnica, con la nota prot. n. 10490 del 22/6/2016, solo dopo avere escluso che i dirigenti interni avessero

la qualificazione professionale richiesta, provvedeva a valutare positivamente la posizione della dott.ssa Monterosso.

36.1.3. La sezione territoriale non aveva considerato che la nomina di un dirigente apicale rientrava tra gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 e, pertanto, esulava da ogni sindacato giurisdizionale di merito, non potendosi ravvisare alcuna irragionevolezza nella scelta operata di confermare la dott.ssa Monterosso nel pieno rispetto dei parametri normativi di riferimento.

36.1.4. Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la procura aveva l'onere di provare l'esistenza di altra figura professionale interna che potesse ricoprire l'incarico di segretario generale poiché un atto di nomina illegittimo non poteva produrre automaticamente alcun danno.

36.1.5. Non era ravvisabile l'elemento soggettivo della colpa grave per i seguenti motivi: al momento dell'adozione della deliberazione n. 231 del 2016, la dott.ssa Monterosso ricopriva l'incarico di dirigente generale da 11 anni, avendo rivestito in precedenza diversi incarichi di natura apicale; la sentenza n. 1244 del 2014 del T.A.R. Palermo, richiamata nella deliberazione contestata, escludeva la legittimazione dei dirigenti di terza fascia ad essere destinatari di incarichi dirigenziali generali; l'istruttoria condotta dagli uffici amministrativi e trasfusa nella deliberazione n. 231 del 2016 era stata esauriente.

36.1.6. Il danno era stato erroneamente quantificato per diverse ragioni: era stato parametrato sugli importi lordi e non netti percepiti dalla dott.ssa Monterosso; quest'ultima, al momento della nomina, aveva in corso un contratto di capo di gabinetto, stipulato il 03/2/2011, di durata biennale con possibilità di rinnovo, con la conseguenza che l'eventuale danno doveva essere pari alla differenza tra il trattamento economico di capo di gabinetto (euro 108.946,80) e quello di segretario generale (euro 160.000,00), per un importo di euro 51.053,20; per l'utilità e i vantaggi acquisiti dall'amministrazione regionale nell'espletamento dell'incarico.

36.2. In conclusione, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata; in subordine, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo.

37. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per essere stato *"notificato in data 01/12/2020, ben oltre i sessanta giorni previsti dall'art. 184 c.g.c. che risultava violato"*; per il resto, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che fosse rigettato l'appello incidentale della parte privata e accolto quello incidentale interposto dalla procura regionale, con condanna dell'appellante all'originario importo addebitato nell'atto di citazione.

All'uopo, reiterava e approfondiva le argomentazioni contenute nell'atto di citazione e nell'atto di appello incidentale della procura regionale, condividendo la motivazione della sentenza dei giudici di primo grado laddove aveva accolto la tesi accusatoria, con

considerazioni analoghe a quelle contenute nelle precedenti conclusioni.

* * *

38. Lombardo Raffaele (deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Antonio Vitale, depositava atto di appello incidentale in data 14/12/2020 avverso la sentenza n. 346 del 2020.

38.1. L'appellante censurava la sentenza impugnata sotto diversi profili.

38.1.1. La nomina della dott.ssa Monterosso, con la deliberazione n. 248 del 2012, era avvenuta a seguito di approfondita istruttoria condotta dalla segreteria tecnica, i cui esiti erano stati compendati nella nota prot. n. 9858 del 2012; in particolare, all'epoca, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, che avevano anche travisato le contestazioni del pubblico ministero, non vi erano dirigenti generali in servizio nominabili *"in ragione del collocamento a riposo dei direttori ex L.R. n. 7/71 e della mancata indizione ed espletamento di nuovi concorsi"*; inoltre, i dirigenti di seconda fascia non erano in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità per coprire l'incarico di segretario generale, come accertato a seguito della verifica della banca dati informatica del ruolo unico della dirigenza regionale; la segreteria, poi, procedeva anche ad una seconda ricognizione tra i dirigenti di terza fascia che avevano ricoperto

incarichi di direzione di struttura compartimentale, pervenendo alla stessa conclusione.

L'appellante, quindi, con nota prot. n. 10449 del 13/7/2012, dopo avere valutato il *curriculum* della dott.ssa Monterosso, pienamente conforme ai requisiti richiesti dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, proponeva alla giunta la sua nomina alla carica di segretario generale, avvenuta con la deliberazione n. 248 del 2012.

La mancata valutazione dei dirigenti generali in servizio, come indicato nella citata deliberazione, aveva il solo scopo di *“scongiurare la concretizzazione di vuoti gestionali, garantendo che i dirigenti già rivestenti incarichi di direzione generale non venissero distolti dalle relative funzioni e ciò anche in ragione di quanto disposto dal Legislatore regionale con l'art. 11, comma 1, L.R. n. 20/2003”*, e tale scelta era comunque insindacabile nel merito.

Del resto, la stessa procura regionale non aveva mai contestato *“l'esclusione dalla verifica istruttoria di soggetti astrattamente nominabili, ovvero che vi fossero dirigenti generali, di prima o di seconda fascia, attualmente in essere in possesso dei prescritti requisiti che avrebbero potuto concorrere al conferimento dell'incarico”*.

38.1.2. L'appellante Lombardo, quindi, sosteneva che mancava il requisito della colpa grave nella condotta posta in essere, considerata la notevole carenza di organico della dirigenza regionale, la complessità del quadro normativo regionale e

nazionale di riferimento, la completa istruttoria condotta dagli uffici amministrativi.

38.1.3. Per quanto riguardava il quadro normativo regionale (leggi n. 10 del 2000 e n. 20 del 2003) gli incarichi dirigenziali generali potevano essere conferiti esclusivamente ai dirigenti di prima fascia ed, eccezionalmente, a quelli di seconda fascia, nonché a soggetti esterni secondo le previsioni dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; ai dirigenti di terza fascia, invece, potevano essere conferiti *“solo eccezionalmente per necessità di servizio”* gli incarichi dirigenziali semplici; tale conclusione era avvalorata anche dalla promulgazione della legge regionale n. 20 del 2003 senza l'inciso contenuto nel comma 5 dell'articolo 11, impugnato dal commissario dello Stato, che nell'originaria formulazione consentiva ai dirigenti di terza fascia, appartenenti alla carriera direttiva prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2000, di accedere alla seconda fascia e di ambire ad incarichi apicali senza avere espletato alcun concorso pubblico.

38.1.3. La parte, poi, si soffermava sulla natura fiduciaria degli incarichi dirigenziali apicali, rientranti negli atti di alta amministrazione e non assoggettati alla procedura comparativa, al pari delle nomine dello stesso tipo effettuate per i Ministeri dello Stato; inoltre, qualora tali nomine fossero ricadute su soggetti esterni, la scelta della persona cui conferire l'incarico era sostanzialmente libera in presenza dei requisiti professionali

richiesti dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; detti requisiti erano posseduti dalla dott.ssa Monterosso, *“avendo acquisito nel periodo 2001 2012 una importante qualificazione professionale non rinvenibile nel ruolo della dirigenza interna e in forza del conferimento di incarichi dirigenziali apicali per oltre un quinquennio”*.

La deliberazione n. 238 del 2010, di revoca dell'incarico di cui alla deliberazione n. 585 del 2009 di dirigente generale del dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, era stata adottata per la pendenza di una istruttoria della procura contabile, definita con l'archiviazione.

38.1.4. Il danno erariale non poteva identificarsi direttamente con la spesa contraria ad una norma di legge poiché la prestazione lavorativa da parte della dott.ssa Monterosso era stata resa e, pertanto, doveva applicarsi l'articolo 1, comma 1-*bis* della legge n. 20 del 1994.

38.1.5. Il danno era stato, comunque, erroneamente quantificato per diverse ragioni: era stato parametrato sugli importi lordi e non netti percepiti dalla dott.ssa Monterosso; quest'ultima, al momento della nomina, aveva in corso un contratto di capo di gabinetto, stipulato il 03/2/2011, di durata biennale con possibilità di rinnovo, con la conseguenza che l'eventuale danno doveva essere pari alla differenza tra il trattamento economico di capo di gabinetto (euro 108.946,80) e quello di segretario generale (euro 160.000,00), per un importo di euro 51.053,20; in ogni caso, qualora fosse stato

nominato un dirigente interno di seconda fascia l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscergli un trattamento economico di euro 160.000,00 in luogo di quello goduto pari a euro 60.000,00, con la conseguenza che avrebbe risparmiato solo euro 60.000,00, *"pari alla differenza della retribuzione che avrebbe dovuto in ogni caso corrispondere al dirigente interno nominato"*.

38.2. In conclusione, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata; in subordine, chiedeva l'esercizio del potere riduttivo.

39. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello *"del sig. Pistorio"* per essere stato *"notificato in data 01/12/2020, ben oltre i sessanta giorni previsti dall'art. 184 c.g.c. che risultava violato"*; per il resto, confutava i singoli motivi di doglianza e chiedeva che fosse rigettato l'appello incidentale della parte privata e accolto quello incidentale interposto dalla procura regionale, con declaratoria di non intervenuta prescrizione e con condanna dell'appellante all'originario importo addebitato nell'atto di citazione.

All'uopo, reiterava e approfondiva le argomentazioni contenute nell'atto di citazione e nell'atto di appello incidentale della procura regionale, condividendo la motivazione della sentenza dei giudici di primo grado laddove aveva accolto la tesi accusatoria, con considerazioni analoghe a quelle contenute nelle precedenti conclusioni.

40. Lombardo Raffaele depositava, in data 6/5/2021, ulteriore memoria difensiva nella quale ribadiva, ancora una volta, e approfondiva le argomentazioni contenute nei precedenti atti difensivi, sottoponendo a serrata censura la sentenza impugnata.

* * *

41. Tranchida Daniele (deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 49 del 2013), avvalendosi del patrocinio dell'avv. Fulvio Cintioli, depositava in data 29/12/2020 atto di appello incidentale tardivo ai sensi dell'articolo 184, comma 5, del decreto legislativo n. 174 del 2016.

41.1. L'appellante riferiva che l'interesse all'impugnazione tardiva era nato a seguito dell'appello incidentale del procuratore regionale avverso il capo della sentenza n. 346 del 2020 che lo aveva assolto dalle conseguenze dannose di cui alla deliberazione n. 49 del 2013; per tale ragione impugnava la citata sentenza che aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, giusta l'articolo 87 del decreto legislativo n. 174 del 2016, per mancata corrispondenza con i fatti contestati nell'invito a dedurre.

Nell'invito a dedurre erano state contestate solo le conseguenze dannose dell'avvenuta adozione della deliberazione n. 248 del 2012, mentre nella citazione erano addebitate anche quelle discendenti dalla deliberazione n. 49 del 2013, adottata da altra giunta e ai cui componenti erano state in origine addebitate; *tale modus operandi* aveva comportato la modifica della individuazione dei soggetti passiva dell'obbligazione risarcitoria, che

costituiva una condizione dell'azione e delimitava il relativo rapporto processuale.

41.2. In conclusione, chiedeva l'annullamento *in parte qua* della gravata sentenza e di “*sancire la nullità ex art. 87 C.g.c. della domanda della Procura concernente l'obbligazione [...] per gli emolumenti corrisposti alla d.ssa Monterosso per il periodo di incarico decorrente dalla deliberazione di G.R. n. 49/2013*”.

42. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello, nelle conclusioni depositate in data 24/3/2021, chiedeva che fosse rigettato l'appello incidentale tardivo della parte privata e accolto quello incidentale interposto dalla procura regionale, con declaratoria di non intervenuta prescrizione e con condanna secondo la richiesta contenuta nell'atto di citazione.

43. All'udienza dell'11/5/2021 i difensori delle parti e il pubblico ministero concludevano come da verbale d'udienza, reiterando il contenuto degli atti di appello; l'avv. Loris Luca Mantia, difensore di Marziano, Contrafatto, Gucciardi e Lantieri, rinunciava, altresì, al primo motivo di impugnazione con il quale aveva eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 174 del 2016 e dell'articolo 111 della Costituzione.

Considerato in

DIRITTO

1. La materia del contendere del presente giudizio attiene, secondo la prospettazione accusatoria, all'illegittimo conferimento dell'incarico di segretario generale alla dott.ssa Giuseppa Patrizia

Monterosso, dirigente esterno all'apparato burocratico della Regione Siciliana, avvenuto con le deliberazioni della giunta regionale n. 248 del 13/7/2012, n. 49 del 5/2/2013 e n. 231 del 30/6/2016, con conseguente danno, quantificato complessivamente in euro 893.942,00, a carico del suddetto ente territoriale, per l'ingiustificata erogazione delle relative retribuzioni; il suddetto danno è stato diversamente ripartito tra i componenti delle giunte di governo che si sono avvicendate, come più approfonditamente esposto nella parte in fatto della presente sentenza.

2. Ciò premesso, il collegio ritiene di esaminare, preliminarmente, le eccezioni formulate dalle parti.

2.1. La procura generale presso questa sezione d'appello ha eccepito l'inammissibilità dei gravami incidentali proposti da Pistorio e da Lombardo poiché notificati in data 2/12/2020, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 184, comma 4, del decreto legislativo n. 174 del 2016; l'eccezione è stata riproposta dall'organo requirente durante la discussione orale e i difensori delle parti interessate hanno replicato sostenendo la tempestività degli appelli proposti.

Il suddetto disposto normativo prevede che *"l'impugnazione incidentale può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione"*.

2.1.1. Pistorio nel giudizio di primo grado è stato rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Carroccio, PEC avvteresacarroccio@pec.it, e ha eletto domicilio presso il suo studio in Palermo, via Agrigento n. 51.

Il primo atto di appello, da qualificarsi giuridicamente principale, è stato proposto da Bruno Marziano, con il patrocinio dell'avv. Loris Luca Mantia, ed è stato notificato telematicamente a Pistorio all'indirizzo PEC dell'avv. Teresa Carroccio in data 25/9/2020 (venerdì), ore 10:08:17, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti.

Pistorio, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Vitale, ha notificato il proprio atto di appello incidentale in via telematica in data 2/12/2020 (mercoledì), come si evince dalla ricevuta di consegna in atti e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 4 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 174 del 2016, decorrente dalla notifica, avvenuta il 25/9/2020, del gravame principale proposto da Marziano Bruno.

L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2.1.2. Lombardo nel giudizio di primo grado è stato rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Francesco Vitale, PEC antoniofrancesco.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it, e ha eletto domicilio *"in Palermo, alla via Rodi n. 1 (presso lo studio dell'avv. prof. Guido Corso)"*; nell'atto si legge, altresì, *"Si chiede di ricevere le comunicazioni al numero di fax e all'indirizzo P.E.C. [n.d.r.]"*

antoniofrancesco.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it]

sopra

indicate”.

Il primo atto di appello, da qualificarsi giuridicamente principale, è stato proposto, come sopra esposto, da Bruno Marziano, con il patrocinio dell'avv. Loris Luca Mantia, ed è stato notificato telematicamente a Lombardo all'indirizzo PEC dell'avv. Antonio Vitale in data 25/9/2020 (venerdì), ore 09:48:57, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti (nello stesso giorno sono stati, altresì, notificati gli appelli di Contrafatto, Gucciardi, Lantieri difesi dal medesimo avvocato).

Lombardo, con il patrocinio dell'avv. Antonio Vitale, ha notificato il proprio atto di appello in via telematica in data 2/12/2020 (mercoledì), come si evince dalla ricevuta di consegna in atti.

Orbene, l'appello principale di Marziano avrebbe dovuto essere notificato, per fare decorrere il termine breve di sessanta giorni previsto dal comma 4 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 174 del 2016, telematicamente all'indirizzo PEC del domiciliatario avv. Corso, come effettuato dalla procura regionale in data 23/11/2020; l'avv. Antonio Vitale, difensore di Lombardo, infatti, aveva indicato il proprio indirizzo PEC solo per la ricezione delle comunicazioni, ma non delle notificazioni.

L'appello di Lombardo, quindi, è tempestivo e la relativa eccezione sollevata dalla procura generale deve essere rigettata, al di là del rifiuto contenuto nelle conclusioni depositate in data

24/3/2021, ove è stato menzionato, erroneamente, il nominativo di Pistorio.

2.2. Il collegio prende atto che la difesa di Marziano, Contrafatto, Gucciardi e Lantieri all'udienza di discussione ha rinunciato al primo motivo di impugnazione con il quale è stata eccepita la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 174 del 2016 e dell'articolo 111 della Costituzione; l'eccezione era stata proposta poiché il collegio di prime cure, all'udienza del 3/7/2019, non aveva accolto la richiesta, formalizzata dal difensore dei citati convenuti dopo la requisitoria orale della pubblica accusa, di rinviare la trattazione del giudizio al fine di poter esaminare e dedurre sulla memoria del pubblico ministero depositata in data 13/6/2019.

2.3. Crocetta ha, nuovamente, eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per essere stato violato il termine di cui al combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 174 del 2016 per l'emissione dell'atto di citazione; in particolare, ha contestato l'affermazione che l'invito a dedurre fosse stato emesso contestualmente nei confronti di più soggetti poiché quello notificato a Gallo Accursio era stato consegnato all'ufficio notifiche il 13/3/2018, difformemente dagli altri emessi e consegnati l'1/12/2017; riteneva, quindi, che il *dies a quo* per l'emissione dell'atto di citazione dovesse decorrere dal 29/12/2017, allorché aveva ricevuto la notifica del proprio invito a dedurre.

L'eccezione - in disparte la circostanza che l'appellante ha modificato la linea difensiva giacché in primo grado aveva ritenuto che il *dies a quo* dovesse decorrere dalla data di notifica dell'invito a dedurre a Lombardo Raffaele, eseguita il 18/1/2018 - è infondata, come ritenuto nella sentenza impugnata.

Il comma 6 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 174 del 2016 recita che *“nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti”* il termine di centoventi giorni per l'emissione dell'atto di citazione, da computare dalla scadenza del termine di sessanta giorni per l'inoltro delle deduzioni difensive, *“decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti”*.

Orbene, non c'è dubbio che gli inviti a dedurre nei confronti di tutti i convenuti rechino la data dell'1/12/2017 e, in pari data, sono stati spediti all'U.N.E.P. per le notifiche, come risulta dalla nota di accompagnamento; l'invito a dedurre indirizzato a Gallo, oltre a recare la suddetta data dell'1/12/2017, riporta anche la data del 13/3/2018, allorché è stato consegnato all'U.N.E.P. che lo ha notificato il 14/3/2018 e lo ha restituito all'ufficio di procura il 16/3/2018.

Non c'è dubbio, quindi, che a prescindere dalla questione se l'invito a dedurre notificato a Gallo debba ritenersi contestuale o meno agli altri inviti, circostanza in verità non rilevante nella

presente fattispecie, gli inviti a dedurre emessi l'1/12/2017 e spediti all'U.N.E.P. lo stesso giorno sono da considerarsi contestuali.

Ne consegue che ai fini del rispetto del termine di centoventi giorni per l'emissione dell'atto di citazione è necessario considerare il momento in cui si è perfezionata la notifica nei confronti dell'ultimo destinatario degli inviti a dedurre contestuali, ovverosia Tranchida Daniele.

La notificazione dell'invito a Tranchida è stata eseguita ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, con la spedizione in data 10/2/2018 della raccomandata informativa ivi prevista; la notifica, per effetto della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, deve ritenersi perfezionata per il destinatario il 20/2/2018, cioè alla scadenza dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata senza che questi l'abbia ritirata (il ritiro è avvenuto il 21/2/2018).

Orbene, tenuto conto che il termine di sessanta giorni concesso a Tranchida per l'esercizio delle facoltà difensive è scaduto il 21/4/2018, la citazione nei confronti di Crocetta è stata tempestivamente emessa in data 1/8/2018, con il suo deposito presso la segreteria della sezione.

La tesi abbracciata dal giudice di primo grado, e condivisa da questo collegio, non comporta il rischio di un prolungamento *ad libitum* del termine di deposito dell'atto di citazione, come sostenuto da Crocetta, attraverso richieste di notifica diluite nel tempo ad opera della procura poiché, come già evidenziato, la notifica

dell'invito a dedurre nei confronti di Gallo non ha rilevato in alcun modo ai fini del computo del *dies a quo* per l'emissione dell'atto di citazione.

2.4. Tranchida e Aricò hanno, nuovamente, eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 174 del 2016, stante la mancata corrispondenza tra i fatti esposti nell'invito a dedurre e quelli contestati nell'atto di citazione; in particolare, hanno lamentato che il pubblico ministero nell'atto di citazione ha addebitato a loro anche le conseguenze dannose discendenti dalla deliberazione n. 49 del 2013 che, invece, in fase di invito a dedurre erano state poste a carico di coloro che l'avevano adottata.

Il collegio di primo grado, nella sentenza impugnata, ha respinto la relativa eccezione ritenendo che nell'invito a dedurre, come nell'atto di citazione, fosse stato preso in considerazione *“lo stesso danno sotto il profilo strutturale, sebbene causalmente attribuito in misura diversa rispetto alla ripartizione prospettata con l'invito a dedurre”*.

L'assunto dei giudici di prime cure, sebbene articolato dal punto di vista motivazionale, non è condivisibile poiché, pur partendo da un corretto inquadramento teorico della questione, con ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di cassazione e contabile, giunge nella fattispecie concreta ad errate conclusioni.

Orbene, non c'è dubbio che l'invito a dedurre, come del resto l'atto di citazione, contiene tre autonome poste di danno, tutte

riconducibili alla nomina illegittima della dott.ssa Monterosso alla carica di segretario generale, che si basano, però, su differenti presupposti fattuali e giuridici, discendendo dall'adozione di tre distinte deliberazioni (n. 248 del 2012 per il danno di euro 104.269,75; n. 49 del 2013 per il danno di euro 576.670,32; n. 231 del 2016 per il danno di euro 213.001,88).

Nel suddetto invito a dedurre, con riferimento alla deliberazione n. 49 del 2013, adottata dalla giunta Crocetta, con la quale la dott.ssa Monterosso, già nominata dalla precedente giunta Lombardo con la deliberazione n. 248 del 2012, è stata confermata, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000, nell'incarico di segretario generale, l'organo requirente ha sostenuto:

- la deliberazione in questione *“non era un atto dovuto, quindi gli effetti giuridici della riconferma presupponevano una manifestazione di volontà che la giunta ha espresso aderendo e facendo proprio quanto deciso dal precedente governo regionale con la deliberazione 248/2012”*;
- la conferma, *“sostanzialmente al buio, fatta dalla giunta insediatasi esprime massima leggerezza funzionale nel conferire un delicato incarico dirigenziale a soggetto esterno in violazione del più volte citato art. 19 comma 6 D.lvo 165/2001 e senza i requisiti di professionalità richiesti”*;
- l'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000 *“non può che riguardare gli incarichi conferiti in via ordinaria ai dirigenti di ruolo*

dell'amministrazione pubblica", mentre nella fattispecie oggetto di giudizio trattandosi di un soggetto esterno "la conferma corrisponde ad una novazione della volontà di ricorrere all'esterno con necessità di puntuale verifica delle condizioni legittimanti della precedente nomina".

Nell'invito a dedurre, quindi, gli effetti dannosi di tale deliberazione n. 49 del 2013, pari ad euro 576.670,32, sono stati addebitati a coloro che l'avevano adottata, ovverosia alla giunta Crocetta.

Nell'atto di citazione, il pubblico ministero, accogliendo le deduzioni difensive di coloro che avevano adottato la deliberazione in questione n. 49 del 2013, ne ha addebitato gli effetti dannosi alla precedente giunta Lombardo che aveva approvato la deliberazione n. 248 del 2012 in quanto:

- *"la deliberazione n. 49/2013 non ha inteso sostituire la precedente volontà di conferire l'incarico della precedente Giunta, non producendo alcun effetto sulla struttura giuridica dello stesso, compresa la durata dell'incarico, ma ha solo modificato la parte economica, diminuendo del 20% l'importo della retribuzione previsto dal precedente contratto che comunque in esecuzione della delibera di giunta 248/2012 rimaneva vigente con forza di legge tra le parti anche con l'insediamento del nuovo governo Crocetta";*
- *"dalle superiori considerazioni discende la insensibilità causale della delibera 49/2013, con conseguente non imputabilità ai soggetti che hanno approvato tale deliberazione (Crocetta Rosario,*

Bonafede Esterina, Bartolotta Antonino, Borsellino Lucia, Cartabellotta Dario, Lo Bello Maria, Marino Nicolò e Valenti Patrizia) di un danno derivante unicamente dall'approvazione della delibera n. 248/2012, i cui effetti giuridici si sono estrinsecati sino alla naturale scadenza indicata al momento del conferimento dell'illecito incarico e conseguentemente vanno imputati per l'intero in capo agli amministratori che hanno adottato la delibera 248/2012 (Lombardo Raffaele, Aricò Alessandro, Gallo Accursio, Spampinato Giuseppe, Tranchida Daniele, Trigilio Amleto, Venturi Marco)".

Orbene, a parere del collegio *"i fatti"* sopra descritti, contenuti nell'atto di citazione, sono diversi *in parte qua* *"dagli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre"*, sebbene comunque connessi all'illegittima nomina della dott.ssa Monterosso all'incarico di segretario generale.

Nell'invito a dedurre Tranchida e Aricò sono stati ritenuti responsabili solo delle conseguenze dannose discendenti dalla deliberazione n. 248 del 2012 (euro 104.269,75), nell'atto di citazione anche di quelle derivanti dalla deliberazione n. 49 del 2013 (euro 576.670,32), adottata da altra giunta, poiché il pubblico ministero ha ritenuto la suddetta deliberazione, emessa ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000, ininfluyente nella produzione del danno (nella citazione si parla di *"insensibilità causale"*); su tale questione, in verità assai rilevante, le parti non hanno avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa, al contrario

di coloro che hanno emesso la citata deliberazione n. 49 del 2013, destinatari di un provvedimento di archiviazione.

Il nesso causale nella fattispecie in questione, essendo intervenuta una successiva deliberazione, costituisce uno degli elementi costitutivi essenziali per l'individuazione e la corretta imputazione dell'illecito erariale, con la conseguenza che l'attore pubblico, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, non si è mosso nello stesso perimetro dell'invito a dedurre, avendo addebitato un fatto diverso.

In altri termini, confrontando il contenuto dell'invito a dedurre con quello della citazione emergono non solo un *petitum* differente ma anche una diversa *causa petendi*.

La conclusione di cui sopra, ad avviso del collegio, non può essere inficiata adducendo che la modifica dell'impianto accusatorio sia avvenuta a seguito delle deduzioni di coloro che hanno approvato la deliberazione n. 49 del 2013 e, quindi, nel solco di quegli "*ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*", come previsto dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 174 del 2016 e come ritenuto nella sentenza impugnata; infatti, a seguito delle controdeduzioni degli autori della deliberazione n. 49 del 2013, gli elementi di conoscenza sia dell'illecito che della vicenda da cui ha tratto origine sono rimasti immutati e l'organo requirente, del tutto legittimamente, si è limitato a condividere le prospettazioni difensive degli originari invitati, archiviandone le posizioni processuali.

Il collegio deve, però, porsi il problema degli effetti che conseguono dalle conclusioni sopra esposte.

Nell'atto di citazione e nell'invito a dedurre, come già chiarito, si è in presenza di autonome fattispecie di danno erariale, ognuna caratterizzata da proprie peculiarità, collegate a diversi presupposti fattuali e connesse a tre distinte deliberazioni (n. 248 del 2012, n. 49 del 2013, n. 231 del 2016); in particolare, nell'atto di citazione il pubblico ministero ha ritenuto che gli effetti derivanti dalla conferma della dott.ssa Monterosso nell'incarico ricoperto, avvenuta con la deliberazione n. 49 del 2013, dovessero ricadere sugli autori della deliberazione n. 248 del 2012.

A fronte di tale parziale modifica della prospettazione accusatoria riguardante gli effetti della deliberazione n. 49 del 2013, il danno direttamente derivante dalla deliberazione n. 248 del 2012 è rimasto il medesimo sia nell'invito a dedurre sia nell'atto di citazione, con la conseguenza che sarebbe ultronea una pronuncia che caducasse l'intero atto di citazione; la soluzione corretta consiste, ad avviso del collegio, nel dichiarare parzialmente nullo l'atto di citazione con esclusivo riferimento all'imputazione del danno derivante dalla deliberazione n. 49 del 2013; del resto, la formulazione dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 174 del 2016 non esclude tale soluzione, essendo tale norma calibrata sulla previsione che la citazione riguardi una sola ipotesi di danno erariale; in ogni caso, l'opzione ermeneutica adottata da questo collegio, da un lato, non crea una nuova ipotesi di nullità e,

dall'altro, salvaguarda il diritto di difesa dei destinatari della contestazione preliminare di responsabilità.

In ultimo, la dichiarazione di nullità parziale dell'atto di citazione non è sconosciuta alla giurisprudenza recente di questa Corte che già in altre occasioni si è pronunciata in tal senso (ex *multis* Emilia-Romagna n. 183 del 2021; Puglia n. 242 del 2020).

Alla luce di quanto sopra argomentato, il collegio accoglie *in parte qua* gli appelli incidentali proposti da Tranchida Daniele e Aricò Alessandro e in riforma della sentenza n. 346 del 2020 dichiara la nullità parziale dell'atto di citazione per difformità con l'invito a dedurre, nella parte in cui sono stati addebitati a costoro anche gli effetti dannosi, pari ad euro 576.670,32, della deliberazione n. 49 del 2013,

2.5. Aricò ha anche eccepito, sempre nello stesso motivo di impugnazione di cui sopra, rubricato “[...] *difetto di corrispondenza tra l'esposizione dei fatti dedotti in citazione e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre*”, la nullità dell'atto di citazione per carente descrizione degli elementi essenziali del fatto.

L'eccezione in questione, sia pure connessa alla precedente eccezione e trattata separatamente nella sentenza, è priva di fondamento poiché l'atto di citazione contiene l'enunciazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito erariale discendente dalla deliberazione n. 248 del 2012, quali la condotta, il nesso causale, il danno, l'elemento soggettivo e le ragioni giuridiche a fondamento

della domanda, come riconosciuto nella sentenza gravata di appello, alle cui argomentazioni per economia espositiva si rinvia.

3. Esaminate le questioni preliminari, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento, sia regionale che nazionale, al fine di meglio vagliare i diversi motivi di doglianza che tutte le parti in causa hanno mosso alla sentenza n. 346 del 2020.

3.1. Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10:

- articolo 6, comma 1: *“Nell’Amministrazione regionale [...] la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”;*

- articolo 6, comma 4: *“In sede di prima applicazione, [...], accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l’ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera”;*

- articolo 6, comma 5: *“In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e*

tecnicisti o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell'articolo 9, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera. [...]".

- articolo 6, comma 6: *"La Presidenza della Regione cura una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente per le finalità di conferimento degli incarichi [...]"*.

- articolo 7, comma 4: *"Il dirigente di struttura di massima dimensione assume la denominazione di segretario generale o dirigente generale o ispettore generale o avvocato generale"*;

- articolo 9, comma 4: *"L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8"*;

- articolo 9, comma 5: *"Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni,*

con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia [...]”;

- articolo 9, comma 8: “Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed entro il limite del 5 per cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni [ora comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165]”.

Il comma 6 dell’articolo 19 del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede:

“Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare

specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" (quest'ultimo periodo è stato aggiunto dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

Dalla lettura della citata normativa si ricava che nella Regione Siciliana la dirigenza è ordinata in un ruolo unico, articolato in due fasce; in sede di prima applicazione, alla prima fascia hanno

avuto accesso il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati nonché l'ispettore tecnico, mentre alla seconda i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati; sempre in sede di prima applicazione, è stata istituita anche una terza fascia, nella quale è stato inquadrato il personale con funzioni direttive non dirigenziali che, previo concorso per titoli ed esami, avrebbe potuto accedere alla seconda fascia, qualora in possesso del relativo titolo di studio.

Orbene, l'incarico di dirigente generale, a capo di una struttura di massima dimensione, va conferito ai dirigenti di prima fascia e, in un certo limite numerico, ai dirigenti di seconda fascia ovvero *“a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione”* che abbiano maturato un'esperienza quinquennale in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica.

3.2. La materia di cui sopra è stata in parte nuovamente disciplinata dalla legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20:

- articolo 11, comma 1: *“Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni”*;
- articolo 11, comma 4: *“L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della*

Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10" (che a sua volta rinvia al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, oggi comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

- articolo 11, comma 5: *"L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale ["appartenenti alle altre due fasce", inciso omissso all'atto della promulgazione a seguito dell'impugnativa del Commissario dello Stato alla Corte costituzionale] purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma";*

- articolo 11, comma 6: *"Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con*

facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma";

- articolo 11, comma 7: *"Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 20 per cento".*

Occorre precisare che l'impugnativa del Commissario dello Stato, come si legge nell'ordinanza n. 131 del 2004 della Corte costituzionale, è avvenuta in quanto si sarebbe consentito, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, di conferire le funzioni di dirigente generale anche ai dirigenti appartenenti alla terza fascia che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 2000, svolgevano funzioni direttive e non dirigenziali, *"senza alcuna verifica delle loro capacità professionali ed attitudinali in relazione al nuovo incarico".*

Orbene, in base a tale novella normativa, l'incarico di dirigente generale è conferito ai dirigenti di prima fascia nonché *"a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, NON rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione"*, che abbiano maturato un'esperienza quinquennale in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica; può essere, altresì, conferito a dirigenti

dell'amministrazione regionale in possesso di laurea, con una anzianità di servizio di sette anni, con adeguata formazione professionale e attitudini a svolgere funzioni dirigenziali.

Gli altri incarichi dirigenziali, quindi non di carattere generale, sono conferiti ai dirigenti di prima, seconda e terza fascia.

4. Occorre adesso esaminare, brevemente, la giurisprudenza in materia richiamata dalle parti negli scritti difensivi.

4.1. Il T.A.R. di Palermo, nella sentenza n. 1244 del 2014, ha statuito che nell'ambito dell'ordinamento regionale, giusta l'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2000 e l'articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale n. 20 del 2003, i dirigenti di terza fascia non possono essere destinatari di incarichi dirigenziali generali, come quello di segretario generale.

4.2. Il T.A.R. di Roma, nella sentenza n. 3670 del 2015, confermata sul punto dalla sentenza n. 4600 del 2020 del Consiglio di Stato, ha stabilito, con riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno da parte della Regione Lazio, che, *“ai sensi del combinato disposto del comma 6 dell'art.19 del d.lgs. 165/2001 e del comma 7 dell'art. 20 L.R. n.6/2002, i funzionari direttivi della cat. D, in possesso dei requisiti richiesti, avrebbero dovuto essere considerati dall'Amministrazione ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, prima di rivolgersi a personale esterno”*; in particolare, *“in questo senso depone l'uso del plurale ruoli sicché, la norma va riferita sia al ruolo dirigenziale (che va sondato in via principale) che a quello del personale direttivo*

(che va preso in considerazione in via subordinata), anche al fine di ridurre le spese dell'Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa".

4.3. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 23062 del 2014, ha stabilito che il requisito del quinquennio dell'esercizio delle funzioni dirigenziali è limitato agli incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ed è alternativo al possesso di una *"particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori..."*.

4.4. Il Tribunale di Palermo, nella sentenza n. 2438 del 2019, ha ritenuto che la Regione Siciliana nel conferire incarichi di natura dirigenziale, anche di carattere particolarmente fiduciario, deve necessariamente *"consentire adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali a tutti i dirigenti ad esso potenzialmente interessati, attraverso la previa pubblicazione di un avviso informativo circa la sopravvenuta vacanza del posto e la promozione delle possibili candidature, sì da porsi nelle condizioni di operare una scelta comparativa tra i potenziali aspiranti al fine di individuare il dirigente che avesse le caratteristiche più rispondenti e la professionalità più idonea allo svolgimento dell'incarico"*; nello stesso tempo, ha escluso che i dirigenti di terza fascia possano

concorrere all'attribuzione dell'incarico di dirigente generale, essendo ciò precluso dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2003.

4.5. La Corte d'appello di Palermo, nella sentenza n. 1220 del 2018, ha ritenuto che l'articolo 11, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2003 non consenta l'attribuzione dell'incarico di dirigente generale ai dirigenti di terza fascia.

5. Da quanto sopra esposto, concordando con le motivazioni dei giudici di prime cure, è possibile giungere alle seguenti conclusioni.

5.1. Innanzitutto, la Regione Siciliana, nell'ambito della propria autonomia legislativa, costituzionalmente garantita, ha inteso effettuare un rinvio dinamico all'intero contenuto del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (cfr. “[...] e successive modifiche ed integrazioni”), poi trasfuso nel comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per disciplinare il conferimento degli incarichi dirigenziali a personale esterno; la predetta disposizione statale è stata, infatti, espressamente richiamata nel comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000 e nel comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003 che rinvia alla precedente disposizione normativa regionale.

Il rinvio alla predetta norma statale è dinamico, come già chiarito, e tale opzione ermeneutica non può essere posta in discussione poiché emerge da una piana lettura delle suddette

norme regionali e non comporta, altresì, alcun *vulnus* alle prerogative costituzionali della Regione Sicilia; detto ente territoriale, infatti, nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative costituzionali, ha inteso recepire, del tutto legittimamente, nell'ordinamento regionale una norma statale che in tal modo è divenuta parte integrante della propria legislazione.

Ad avviso del collegio, in assenza di differenti riscontri testuali e in ossequio al canone *in claris non fit interpretatio*, non è condivisibile la tesi secondo la quale il rinvio alla normativa statale da parte della legislazione regionale sarebbe stato effettuato al solo fine di individuare le qualificazioni professionali che i soggetti esterni devono possedere per essere nominati, svincolando però la loro eventuale nomina dalla necessità di effettuare preventive ricerche tra il personale interno.

Né appare sostenibile che la legge regionale n. 20 del 2003, come sostenuto dalla difesa, abbia abrogato in base al principio della successione delle leggi nel tempo, la legge regionale n. 10 del 2000 che al comma 8 dell'articolo 9 richiamava il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, poi confluito nel decreto legislativo n. 165 del 2001; occorre, infatti, evidenziare che il comma 4 dell'articolo 11 della citata legge regionale n. 20 del 2003 richiama, espressamente, proprio il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000, con l'evidente intento di lasciare invariata la disciplina riguardante la nomina di soggetti esterni cui conferire gli incarichi dirigenziali.

5.2. Gli incarichi dirigenziali generali, dunque, devono essere conferiti ai dirigenti di prima fascia e a quelli di seconda fascia, da ricercarsi previamente all'interno dell'amministrazione; solo nel caso in cui tale effettiva ricerca abbia dato esito negativo è possibile conferire gli incarichi in questione *“a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione”*, così come prescrive, in modo chiaro, il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il collegio, pertanto, non condivide le argomentazioni difensive che si basano su errate e improbabili ricostruzioni lessicali, secondo le quali la riforma introdotta con i commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003 ha inteso porre sullo stesso piano il conferimento degli incarichi dirigenziali generali ai dirigenti di prima fascia e agli esterni, postergando la posizione dei dirigenti di seconda fascia rispetto a questi ultimi.

Una tale opzione interpretativa contrasta:

- con la *ratio* di tutta la normativa di riferimento sopra richiamata e con il dato letterale del citato comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che subordina, senza lasciare alcun margine di dubbio, la nomina di personale esterno alla riscontrata mancanza di quello interno;
- con l'articolo 97 della Costituzione poiché il conferimento di incarichi dirigenziali esterni senza preventivamente valorizzare i dirigenti interni comporta lo svilimento del ruolo di questi ultimi, con evidenti ripercussioni sul corretto funzionamento dell'apparato

amministrativo in termini di efficienza e di efficacia, nonché un aumento ingiustificato della spesa pubblica;

- con qualsiasi canone di logica comune ancor prima che giuridica.

5.3. Gli incarichi dirigenziali generali, però, contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero nell'atto di appello incidentale, non possono essere conferiti, per la peculiarità dell'ordinamento regionale siciliano, a dirigenti di terza fascia, né tantomeno a personale appartenente alla categoria D; a tale conclusione non può giungersi neanche centrando l'attenzione sulla formulazione letterale dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove si parla di personale "*non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione*", come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, alle cui argomentazioni per economia espositiva si rinvia.

Il diverso principio di diritto contenuto nella sentenza n. 3670 del 2015 del T.A.R. Roma, confermata dalla sentenza n. 4600 del 2020 del Consiglio di Stato, che è stato richiamato sia dalla procura regionale nell'appello incidentale che dall'ufficio di procura generale presso questa sezione d'appello nelle conclusioni, non può trovare applicazione nell'ordinamento regionale siciliano per il quale gli incarichi apicali possono essere conferiti solo ai dirigenti di prima e seconda fascia, come espressamente previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003; del resto, le citate sentenze si innestano in un diverso contesto, caratterizzato dalla legislazione della Regione Lazio.

I dirigenti di terza fascia, in possesso di adeguata qualificazione professionale, possono concorrere, come sostenuto nella sentenza impugnata, al conferimento degli incarichi dirigenziali apicali soltanto qualora in prima istanza questi non possano essere attribuiti ai dirigenti interni di prima e seconda fascia; in tal caso i dirigenti interni di terza fascia, che presentino le peculiari caratteristiche professionali previste dal citato comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono concorrere con soggetti esterni, e ciò anche in un'ottica di valorizzazione delle risorse interne e di contenimento della spesa pubblica.

Per le ragioni sopra esposte, l'avvenuto conferimento incondizionato di incarichi dirigenziali di strutture di massima dimensione a dirigenti di terza fascia ad opera di diversi governi regionali, incluso i governi Lombardo e Crocetta, come riferito dalla procura regionale appellante, non rileva ai fini del decidere.

Sotto tale profilo, dunque, l'appello della procura regionale deve essere rigettato.

5.4. Dato che il segretario generale è un dirigente generale, posto a capo di una struttura di massima dimensione, la sua nomina deve sottostare ai principi sopra espressi.

Non può, quindi, accogliersi la tesi secondo cui l'incarico di segretario generale avrebbe natura essenzialmente fiduciaria, ponendosi come figura di raccordo tra il potere politico e l'apparato burocratico amministrativo regionale, con la conseguenza che l'atto di nomina sarebbe di contenuto altamente discrezionale, scevro da

formalismi, assimilabile ad un atto di alta amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti della violazione del canone della ragionevolezza.

Tali argomentazioni non trovano nessun appiglio normativo poiché la figura del segretario generale è del tutto assimilabile a quella dei dirigenti delle altre strutture di massima dimensione e nessuna norma attribuisce agli organi politici un potere di nomina svincolato dal rispetto della procedura sopra richiamata.

L'incarico di segretario generale, al pari di quelli degli altri dirigenti a capo di struttura di massima dimensione, è sottoposto, al momento dell'insediamento della nuova giunta di governo, all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000 che ne prevede la conferma, la modifica, il rinnovo entro novanta giorni; solamente sotto tale prospettiva è possibile parlare di incarico fiduciario, non certo per ritenere che il potere politico possa nominare un soggetto esterno alla compagine amministrativa senza prima avere effettuato una concreta e infruttuosa ricerca all'interno; né è possibile giungere alla conclusione prospettata dagli appellanti con il richiamo alla sentenza n. 8 del 2020 di questa sezione d'appello che, invece, conferma quanto in precedenza esposto (nella citata pronuncia, infatti, è stato sostenuto soltanto che il ragioniere generale, dirigente di struttura di massima dimensione, è sottoposto alla disciplina prevista dall'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000).

Del resto, come osservato dai giudici di prime cure, solo per gli uffici di stretta collaborazione con il presidente della Regione e con gli assessori, disciplinati dal comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2000, dal regolamento attuativo adottato con decreto presidenziale n. 8 del 2001, dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2001, è prevista espressamente la possibilità di nominare soggetti esterni senza sottostare a quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, chiaramente richiamato dalla normativa regionale sopra illustrata; trattasi, infatti, di uffici posti alle dirette dipendenze dei citati organi politici per lo svolgimento di funzioni di indirizzo politico-amministrativo, in cui il rapporto fiduciario si palesa nel senso inteso dagli appellanti.

Nessun parallelismo, poi, può essere effettuato con la normativa che regola il funzionamento dei ministeri - articolazioni statali, dotati di una propria organizzazione interna - non applicabile alla Regione Siciliana ove non espressamente richiamata; per tale ragione inconferente appare il riferimento, operato dalle difese, alle deliberazioni n. 3 del 2012 e n. 36 del 2014 della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni statali, per le seguenti ragioni:

- la deliberazione n. 3 del 2012 si occupa di alcuni particolari incarichi dirigenziali, regolati dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (segretari generali dei ministeri e incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici

dirigenziali generali), conferiti con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente; orbene, nella Regione Siciliana tutti gli incarichi dirigenziali generali, compreso quello di segretario generale, sono conferiti con decreto del presidente della regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente con la conseguenza che il criterio di nomina non può essere utilizzato per assimilare la figura del segretario generale regionale, posto a capo di una struttura di massima dimensione al pari degli altri dirigenti generali, a quella del segretario generale ministeriale o dei dirigenti posti a capo di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali;

- la deliberazione n. 36 del 2014 ha ad oggetto la riconsiderazione del visto per la registrazione di un decreto di conferimento di un incarico di dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale della Regione Toscana; tale incarico avrebbe dovuto essere conferito ad un soggetto senza il corretto svolgimento della procedura di verifica delle professionalità dei dirigenti generali interni, di cui si era limitata la partecipazione richiedendo ingiustificatamente un'esperienza di lavoro nell'ambito della realtà territoriale regionale; lo stesso soggetto da nominare, inoltre, era privo della necessaria qualificazione professionale; tale deliberazione, quindi, avvalorava la tesi accusatoria della procura.

6. Premesso l'inquadramento generale sopra operato, il collegio procede all'esame delle singole deliberazioni.

6.1. La deliberazione n. 248 del 2012 è stata adottata dal presidente Lombardo e dagli assessori Aricò, Gallo, Spampinato, Tranchida, Trigilio, Venturi e ha comportato un esborso di euro 104.269,75.

6.1.1. La sentenza impugnata l'ha ritenuta illegittima e, quindi, fonte di illecito erariale poiché non sono stati ricompresi, tra i soggetti scrutinati, "*i dirigenti generali attualmente in essere*" e ciò al fine di non pregiudicare la continuità dell'azione amministrativa, con evidente violazione del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il collegio concorda con la sezione di primo grado sul fatto che la deliberazione n. 248 del 2012 sia stata adottata in aperto contrasto con la suddetta disposizione normativa, che impone di verificare - come già esposto - l'assenza nei ruoli dell'amministrazione regionale di personale di particolare e comprovata qualificazione professionale prima di poter procedere alla nomina di soggetti esterni.

La scelta operata di escludere dalla verifica i dirigenti generali "*attualmente in essere*" non appare, pertanto, in alcun modo giustificabile da presunte esigenze di continuità dell'azione amministrativa poiché non contemplate nel chiaro dettato normativo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; diversamente opinando, si verrebbe a frustrare sempre la *ratio* della citata disposizione poiché è fin troppo evidente che il personale amministrativo interno è sempre impegnato nell'assicurare la

continuità dell'azione amministrativa, percependo a tal fine l'apposita retribuzione.

6.1.2. I giudici di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, non hanno formulato una tesi sostanzialmente diversa da quella prospettata dal pubblico ministero e dalle parti private, travalicando i limiti della domanda; l'organo requirente, infatti, ha contestato che l'incarico di segretario generale è stato conferito illegittimamente alla dott.ssa Monterosso poiché non sono stati valutati tutti i dirigenti in servizio, compresi quelli di terza fascia, e i funzionari appartenenti alla categoria D; la sentenza impugnata, muovendosi nel solco tracciato dalla domanda attorea, ha ristretto il campo del personale interno da valutare, limitandolo solo ai dirigenti di prima fascia e di seconda fascia in servizio.

6.2. La deliberazione n. 49 del 2013 ha confermato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000, la dott.ssa Monterosso nell'incarico di segretario generale; l'esborso di euro 576.670,32 conseguente a tale deliberazione è stato addebitato nell'atto di citazione a coloro che hanno adottato la deliberazione n. 248 del 2012, ovverosia il presidente Lombardo e gli assessori Aricò, Gallo, Spampinato, Tranchida, Trigilio, Venturi.

I giudici territoriali, nella sentenza gravata di appello, dopo avere accolto in parte l'eccezione di prescrizione sollevata da Lombardo, Aricò, Gallo, Venturi, hanno sostenuto che gli effetti della deliberazione in questione n. 49 del 2013 dovevano essere

addebitati agli autori della stessa perché avevano esercitato in pieno le prerogative previste dall'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000, e, dunque, non a coloro che aveva adottato la precedente deliberazione n. 248 del 2012.

Il pubblico ministero, con l'atto di appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata *“sia per avere escluso la somma di euro 576.670,32 dal computo del danno erariale contestato nell'atto di citazione ai convenuti Lombardo Raffaele, Aricò Alessandro, Gallo Accursio, Spampinato Giuseppe, Tranchida Daniele, Trigilio Amleto, Venturi Marco, sia per avere sempre sulla somma di euro 576.670,32, dichiarato parzialmente prescritta la quota di danno imputabile ai convenuti Lombardo, Aricò, Gallo e Venturi”*; all'uopo, nel ribadire il contenuto dell'atto di citazione, ha ritenuto che il danno erariale di cui sopra fosse eziologicamente riconducibile solo alla deliberazione n. 248 del 2012, costituendo *“antecedente causale degli esborsi sostenuti anche dopo l'insediamento della nuova amministrazione”*; in ogni caso per effetto dell'articolo 42 del contratto collettivo regionale dei dirigenti regionali la dott.ssa Monterosso, pur se non confermata dalla nuova giunta, sarebbe rimasta *“titolare dei diritti anche patrimoniali derivanti dal contratto stipulato in esecuzione della deliberazione 248/2012”*.

6.2.1. Occorre premettere che la posizione di Tranchida ed Aricò, con riferimento alla citata deliberazione n. 49 del 2013, è stata già definita, come esposto sub 2.4.), con l'accoglimento

parziale del loro appello incidentale e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata n. 346 del 2020 è stata dichiarata la parziale nullità dell'atto di citazione con esclusivo riferimento all'addebito della posta di danno di euro 576.670,32.

6.2.2. Preliminarmente, è necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità, formulata da Venturi, del suddetto motivo di appello della procura regionale, riguardante l'attribuzione degli effetti dannosi discendenti dalla deliberazione n. 49 del 2013.

L'appellato Venturi ha lamentato che il pubblico ministero si sarebbe limitato a riproporre quanto contenuto nell'atto di citazione.

La doglianza è infondata.

Dalla lettura dell'atto di appello si evince che il motivo di gravame presenta i requisiti di specificità richiesti dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 174 del 2016 poiché l'attore pubblico, dopo essersi confrontato con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata, le ha sottoposte a censura, reiterando le argomentazioni esposte nell'atto di citazione.

6.2.3. Ciò posto, l'appello incidentale dell'organo requirente nei confronti di Lombardo, Gallo, Spampinato, Trigilio e Venturi non è meritevole di accoglimento.

L'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2000 prevede che gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione del presidente e della

giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza.

La nuova giunta regionale, come si legge nel testo della deliberazione n. 49 del 2013, ha inteso esercitare espressamente tale prerogativa, confermando nell'incarico la dott.ssa Monterosso.

L'articolo 41 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale dirigenziale regionale, invocato dal pubblico ministero nell'atto di appello (tale richiamo non incorre nel divieto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 174 del 2016, non costituendo né una domanda nuova né un'eccezione non rilevabile d'ufficio), dispone che la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale rispetto alla sua naturale scadenza può avere luogo nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della citata legge regionale n. 10 del 2000; l'articolo 42, rubricato "*scadenza dell'incarico e clausola di salvaguardia*", aggiunge: "*le Amministrazioni che non intendono confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia un'espressa valutazione negativa, sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente*".

La citata clausola di salvaguardia, diversamente da quanto sostenuto dalle difese, è venuta meno nell'ordinamento regionale siciliano per effetto dell'articolo 13, comma 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e, quindi, successivamente ai fatti contestati.

Orbene, occorre innanzitutto chiarire la portata applicativa delle citate disposizioni normative e contrattuali al fine di verificare se gli esborsi erogati alla dott.ssa Monterosso siano conseguenza

della deliberazione n. 248 del 2012, che l'ha nominata, o della deliberazione n. 49 del 2013, che l'ha confermata.

La nuova giunta Crocetta, come si legge nella deliberazione n. 49 del 2013, ha inteso confermare nell'incarico di segretario generale la dott.ssa Monterosso, nonostante la stessa fosse stata illegittimamente nominata con la precedente deliberazione n. 248 del 2012, adottata in aperta violazione del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; detta giunta, ovviamente, aveva piena conoscenza della deliberazione n. 248 del 2012, dalla cui lettura emergeva in maniera lampante la violazione di legge nella procedura effettuata che aveva escluso i dirigenti generali in servizio.

La nuova giunta, quindi, ha avuto la piena signoria sulla vicenda in questione, tanto da ridurre anche il compenso che era stato pattuito in precedenza *“in coerenza con le adottate politiche di razionalizzazione e riduzione delle spese di personale”*, come si legge proprio nella deliberazione n. 49 del 2013.

Occorre aggiungere che il generale potere di annullamento in autotutela avrebbe potuto essere esercitato solo dalla nuova giunta Crocetta proprio in occasione dell'insediamento e ciò a dimostrazione che detta giunta aveva la piena signoria sul rapporto contrattuale con la dott.ssa Monterosso.

Conseguentemente, la conferma della nomina della dott.ssa Monterosso nella carica di segretario generale e il mancato preventivo esercizio del potere di annullamento in autotutela hanno

eliso ogni nesso causale tra gli esborsi sostenuti, pari ad euro 576.670,32, per le retribuzioni erogate e la precedente deliberazione n. 248 del 2012: detti esborsi devono ritenersi discendenti esclusivamente dalla deliberazione n. 49 del 2013.

Quanto al citato articolo 42 del contratto collettivo regionale, invocato dall'attore pubblico a sostegno della propria tesi, il collegio osserva che esso può trovare applicazione in una situazione fisiologica in cui il dirigente è stato legittimamente nominato; in tale ipotesi l'esercizio del potere di revoca dall'incarico ad opera della nuova giunta comporta l'obbligo di conferire un incarico equivalente, con connessa retribuzione; tale disposto contrattuale non può, invece, operare nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, l'originario procedimento di nomina sia risultato palesemente viziato poiché si consentirebbe, altrimenti, di perpetuare ed avallare una precedente violazione di legge, senza possibilità per l'amministrazione di esercitare addirittura il generale potere di annullamento in autotutela.

Per tale ragione la disposizione contrattuale invocata da parte della procura appellante non appare dirimente per riformare la sentenza impugnata n. 346 del 2000, basata sul presupposto di fatto indiscutibile che la nuova giunta, con l'adozione della deliberazione n. 49 del 2013, ha assunto in pieno la paternità del rapporto contrattuale con la dott.ssa Monterosso, avallando conseguentemente la persistenza di una situazione di palese illegittimità.

6.2.4. Tenuto conto di quanto sopra esposto, il motivo di appello della procura regionale riguardante la dichiarazione di prescrizione parziale contenuta nella sentenza impugnata con riferimento alle posizioni di Lombardo, Gallo e Venturi, deve ritenersi inammissibile, in quanto non più sorretto da concreto interesse alla sua ulteriore coltivazione.

6.3. La deliberazione n. 231 del 2016 è stata adottata dal presidente Crocetta e dagli assessori Contrafatto, Gucciardi, Lantieri, Lo Bello, Marziano, Pistorio e ha comportato un esborso di euro 213.001,88.

6.3.1. Preliminarmente, è necessario ribadire, come esposto sub 2.1.), che l'appello incidentale proposto da Pistorio è inammissibile poiché tardivo, con conseguente passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza n. 346 del 2020.

6.3.2. La sentenza impugnata ha ritenuto illegittima la deliberazione n. 231 del 2016 in quanto i criteri per l'individuazione del profilo cui conferire l'incarico di segretario generale sono stati traslati dal piano oggettivo, finalizzato alla ricerca di un dirigente con competenze idonee allo svolgimento dell'incarico in questione, così come stabilite dalla legge, a quello soggettivo, appositamente costruito sulla base della qualificazione professionale della dott.ssa Monterosso che il presidente Crocetta intendeva confermare.

Il collegio ritiene che, al fine di meglio esaminare i motivi di doglianza degli appellanti incidentali volti a censurare le conclusioni cui sono giunti i giudici di prime cure, sia necessario soffermarsi

sulla corrispondenza intercorsa tra il presidente Crocetta e il capo della segreteria tecnica, corrispondenza richiamata, trascritta ed allegata alla deliberazione contestata n. 231 del 2016.

Il presidente Crocetta, approssimandosi la scadenza dell'incarico della dott.ssa Monterosso, con nota prot. n. 9039 del 30/5/2016 indirizzata al capo della segreteria tecnica, ha manifestato l'intendimento di procedere alla riconferma della stessa (c.f.r. *"è intendimento dello scrivente procedere alla riconferma"*); all'uopo, ha chiesto alla predetta segreteria, *"con riferimento alla qualificazione professionale posseduta dalla dr.ssa Monterosso come evincibile dal curriculum vitae che si allega in copia, di predisporre apposita relazione ricognitiva al fine di individuare nell'ambito dei ruoli di prima e seconda fascia della dirigenza regionale, in ossequio alle disposizioni normative richiamate, soggetti che siano in possesso di analoga qualificazione professionale necessaria in relazione alla natura, caratteristica e rilevanza dell'incarico di segretario generale, tenendo conto in particolare dei parametri di seguito indicati, ritenuti indefettibili per gli obiettivi che si intendono perseguire"* (segue l'indicazione di dodici parametri).

Il coordinatore della segreteria tecnica, con nota prot. n. 10490 del 22/6/2016, espletato l'incarico, ha concluso che:

- non vi erano dirigenti di prima fascia;
- tra i venti dirigenti di seconda fascia nessuno degli scrutinati era in possesso contemporaneamente dei requisiti professionali e culturali

richiesti (di cui alla nota prot. n. 9039 del 2016) per il conferimento dell'incarico poiché *“ciascuno dei dirigenti individuati, invero, possiede solo uno o più dei requisiti richiesti [...] e nessuno li possiede congiuntamente ovvero prevalentemente”*.

Il presidente Crocetta, con nota prot. n. 10554 del 23/6/2016, condividendo le conclusioni contenute nella suddetta nota prot. n. 10490 del 2016 della segreteria tecnica, palesando ancora una volta l'intendimento di *“procedere alla riconferma della Dott.ssa Monterosso nell'incarico di segretario generale della regione”*, ha trasmesso alla giunta di governo la proposta di conferma nel citato incarico, sottolineando che la dott.ssa Monterosso possedeva *“in pieno i requisiti dettati [...] con la nota prot. n. 9039 del 30/5/2016”*.

Sulla base della semplice lettura di quanto sopra esposto, il collegio ritiene di condividere le conclusioni cui è giunta la sezione territoriale di primo grado.

Non vi è alcun dubbio che a fronte dell'intendimento espresso dal presidente Crocetta di confermare la dott.ssa Monterosso nell'incarico di segretario generale, la giunta, condividendone in pieno l'operato, abbia palesemente violato le disposizioni di legge che regolano la procedura di nomina di un dirigente di una struttura di massima dimensione, ricercandolo all'esterno senza prima avere correttamente valutato la presenza di professionalità interne, così come richiesto dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, la ricerca del dirigente cui conferire l'incarico di segretario generale non è avvenuta sulla base delle funzioni che per legge tale figura istituzionale è chiamata svolgere, ma in base al *curriculum vitae* della dott.ssa Monterosso, che è stato assunto a specifico ed essenziale parametro di riferimento; ne consegue che lo scrutinio dei dirigenti in servizio, conclusosi con esito negativo, è risultato viziato oltre che da violazione di legge anche da evidente irragionevolezza e, pertanto, appare del tutto inidoneo a giustificare, ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la nomina di un soggetto esterno alla compagine amministrativa regionale.

La segreteria tecnica, infatti, con la nota prot. n. 10490 del 22/6/2016 ha informato il presidente Crocetta che nessuno dei dirigenti in servizio scrutinati possedeva congiuntamente i requisiti elencati nella sua nota prot. 9039 del 30/5/2016, requisiti però parametrati al solo *curriculum vitae* della dott.ssa Monterosso.

Le difese hanno sostenuto che l'individuazione dei parametri per il conferimento dell'incarico, contenuti nella suddetta nota prot. n. 9039 del 2016, sarebbe stata frutto di una ponderata scelta basata, esclusivamente, sulle funzioni che la figura nevralgica del segretario generale deve svolgere nell'ambito dell'organizzazione amministrativa.

Tale assunto stride, però, platealmente con il contenuto degli atti che hanno portato all'adozione della deliberazione n. 231 del 2016, di cui tutti i componenti della giunta sono stati posti nelle

condizioni di avere conoscenza, anche perché richiamati nel testo della citata deliberazione; basti pensare che tutti i parametri contenuti nella nota prot. n. 9039 del 2016, che il presidente Crocetta ha indirizzato alla segreteria tecnica, coincidono in pieno con l'esperienza professionale della dott.ssa Monterosso, come desumibile dal suo *curriculum vitae*, che è stato allegato.

A titolo meramente esemplificativo, nella citata nota prot. n. 9039 del 2016, è stato richiesto il diploma di laurea e il possesso di ulteriori titoli di studio *post-laurea* conseguiti in qualsiasi disciplina, anche non attinente con le funzioni, esclusivamente, amministrative che il segretario generale è chiamato a svolgere: la dott.ssa Monterosso è risultata, infatti, laureata in filosofia, con un dottorato di ricerca e un assegno di ricerca nello stesso campo.

In conclusione, così come mediante la deliberazione n. 248 del 2012 l'incarico è stato conferito senza previa valutazione di tutte le professionalità presenti nell'organizzazione amministrativa regionale (non essendo stati presi in considerazione "*i dirigenti generali attualmente in servizio*" e ciò "*al fine di non pregiudicare la continuità dell'azione amministrativa*"), allo stesso modo con la deliberazione n. 231 del 2016 le professionalità interne non sono state correttamente valutate poiché ritenute non in possesso di determinati requisiti, indicati nella già richiamata nota prot. n. 9039 del 2016, esclusivamente parametrati sulla base del *curriculum vitae* della dott.ssa Monterosso che il presidente Crocetta voleva confermare nell'incarico.

La circostanza che solo un dirigente, come sostenuto dalle difese, fosse stato ritenuto astrattamente idoneo a ricoprire l'incarico in questione, poiché in possesso dei requisiti richiesti con la nota prot. n. 9039 del 2016, e che la sua posizione non fosse stata concretamente presa in considerazione a cagione dell'imminente quiescenza, non dimostra affatto la correttezza della procedura seguita; detta procedura è risultata, come sopra esposto, ampiamente viziata, non avendo consentito una reale valutazione di tutte le professionalità interne.

7. Gli ulteriori motivi di impugnazione della procura regionale avverso la sentenza n. 346 del 2020, volti a corroborare l'illegittimità della nomina della dott.ssa Monterosso nell'incarico di segretario generale, devono essere dichiarati inammissibili poiché un loro eventuale positivo esame non comporterebbe una condanna per un importo maggiore rispetto a quello stabilito nella sentenza n. 346 del 2020.

8. Il collegio ritiene che gli ulteriori motivi di doglianza delle parti private avverso la sentenza n. 346 del 2020 presentino indubbi profili di omogeneità che, per economia espositiva, ne impongono una trattazione congiunta al fine di evitare inutili ripetizioni, sebbene le deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 231 del 2016 siano state adottate da soggetti diversi e poggino su differenti presupposti di fatto.

8.1. Tutti gli appellanti hanno lamentato l'insussistenza della colpa grave, a cagione della poca chiarezza della normativa che

regola la materia nonché sotto il diverso angolo prospettico del legittimo affidamento riposto sull'istruttoria tecnica condotta dall'ufficio di segreteria, e/o hanno invocato l'esimente di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, della legge n. 20 del 1994.

8.1.1. La normativa di riferimento, richiamata sub 3.), non lascia adito a dubbi circa la necessità, prima del conferimento di un incarico dirigenziale a soggetti non facenti parte dell'apparato burocratico amministrativo, di ricercare all'interno dell'amministrazione dipendenti forniti di adeguata professionalità per l'incarico da ricoprire; come già chiarito, il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 depone in modo esplicito in tal senso ed è richiamato, espressamente, dalla legislazione regionale (comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2000 e comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003 che rinvia alla precedente disposizione normativa).

Orbene, il citato comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 risulta *per tabulas* violato nelle deliberazioni n. 248 del 2012 (sono stati pretermessi "*i dirigenti generali attualmente in essere*") e n. 231 del 2016 (si è inteso effettuare la ricerca sulla base esclusivamente della qualificazione professionale della dott.ssa Monterosso, che si intendeva confermare), come già esposto, rispettivamente, sub 6.1.) e sub 6.3.).

Tutti gli assessori deliberanti, oltre ovviamente ai presidenti Lombardo (deliberazione n. 248 del 2012) e Crocetta (deliberazione

n. 231 del 2016), ai quali la procura contabile ha correttamente attribuito una maggiore responsabilità per il ruolo di proponenti da essi rivestito, sono stati posti, attraverso la semplice lettura del testo delle deliberazioni in questione, nella condizione di avere piena conoscenza del loro contenuto e delle conseguenze; pertanto, non assumono alcuna rilevanza al fine di escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale la circostanza che gli assessori non fossero competenti in materia, oppure che vi fosse stato anche l'assenso dell'assessore alla funzione pubblica e al personale, competente in materia, oppure che i presidenti avessero avuto un ruolo propulsivo.

8.1.2. La colpa grave non può essere, parimenti, esclusa attraverso il richiamo alla buona fede effettuato dagli appellanti che hanno sostenuto di avere riposto affidamento sull'istruttoria condotta dalla segreteria tecnica.

Come già precisato, la violazione del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 emerge *ictu oculi* dal testo delle deliberazioni n. 248 del 2012 e n. 231 del 2016 e, quindi, non si comprende quale affidamento gli appellanti hanno riposto sull'istruttoria condotta dalla segreteria tecnica che è risultata, ovviamente, anch'essa viziata (nella prima deliberazione sono stati pretermessi “*i dirigenti generali attualmente in essere*”, nella seconda sono stati utilizzati criteri di ricerca parametrati sul *curriculum vitae* della dott.ssa Monterosso); inoltre, nel testo di

entrambe le delibere le note istruttorie della segreteria sono state richiamate, trascrivendone anche in parte il contenuto.

Quanto sopra esclude che per verificare la legittimità o meno delle deliberazioni da adottare fosse necessario ripetere l'istruttoria, così come appare del tutto irrilevante che gli amministratori avessero la possibilità o meno di accedere ai curricula dei soggetti scrutinati o da scrutinare.

Gli appellanti, quindi, non possono invocare alcuna buona fede per essere dichiarati esenti da responsabilità.

8.1.3. Non è possibile neanche ricorrere all'esimente politica di cui all'articolo 1, comma 1-*ter* della legge n. 20 del 1994 poiché le deliberazioni adottate non costituiscono atti di gestione di competenza dell'apparato burocratico amministrativo e sottoposti all'approvazione dell'organo politico; infatti, la nomina del segretario generale, al pari di quelle di tutti i dirigenti di strutture di massima dimensione, rientra nell'esclusiva competenza dell'organo politico, come prescritto dall'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2003 (*"l'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente"*) che ne ha il pieno governo.

La segreteria tecnica ha agito su impulso dei presidenti Lombardo (deliberazione n. 248 del 2012) e Crocetta (deliberazione n. 231 del 2016) che hanno sottoposto alla giunta, organo politico collegiale, le rispettive proposte per l'approvazione.

L'atto di conferimento dell'incarico di segretario generale è, dunque, un atto che rientra nelle funzioni dell'organo politico che non può invocare la propria buona fede perché l'istruttoria è stata condotta dalla segreteria tecnica.

8.2. La difesa degli appellanti ha lamentato che il pubblico ministero, al fine di dimostrare la sussistenza dell'illecito erariale, non ha provato che all'interno dell'apparato amministrativo regionale fosse presente un dirigente con la necessaria qualificazione professionale per ricoprire l'incarico di segretario generale.

La doglianza è priva di pregio, come riconosciuto nella sentenza impugnata.

Il procedimento di nomina del segretario generale, frutto di scelte del tutto irragionevoli e come tali sindacabili in questa sede, che ha comportato in un caso (deliberazione n. 248 del 2012) l'esclusione dalla procedura di comparazione dei dirigenti generali in servizio e nell'altro (deliberazione n. 231 del 2016) la predeterminazione di criteri di nomina parametrati sull'esperienza professionale di chi si voleva confermare, appare fortemente lacunoso e viziato; per tale ragione non era certamente onere del pubblico ministero provare, ai fini della sussistenza dell'illecito erariale, la presenza all'interno dell'amministrazione di personale idoneo cui conferire l'incarico di segretario generale.

La normativa in materia, come già più volte richiamata, ha posto limiti stringenti alle amministrazioni in ordine alla possibilità di

nominare soggetti esterni per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, e ciò sia per valorizzare adeguatamente le risorse umane interne, sia per esigenze di contenimento della spesa pubblica; pertanto, dalla mancata osservanza di tali limiti consegue che le retribuzioni erogate al personale esterno illegittimamente nominato costituiscono danno erariale, senza necessità che il pubblico ministero debba provare, attraverso un procedimento teorico postumo, la presenza di adeguate professionalità interne, sostituendosi all'amministrazione conferente l'incarico e inadempiente sul punto.

8.3. Gli appellanti hanno lamentato, sotto diversi profili, l'erronea quantificazione del danno contenuta nella sentenza n. 346 del 2020.

8.3.1. Orbene, il danno, innanzitutto, deve essere parametrato alle retribuzioni lorde corrisposte alla dott.ssa Monterosso, ossia all'intera spesa che ingiustificatamente è gravata sull'amministrazione regionale, come riconosciuto nella sentenza n. 24/2020/QM delle sezioni riunite di questa Corte che hanno affermato il seguente principio di diritto: *“In ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”*.

Il principio di cui sopra è applicabile, ovviamente, anche agli oneri previdenziali.

Di conseguenza il motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento.

8.3.2. Alcuni appellanti hanno sostenuto che il danno deve essere quantificato per differenza, tra quanto percepito dalla dott.ssa Monterosso per l'incarico di segretario generale e quanto la stessa avrebbe percepito per quello di capo di gabinetto, rivestito al momento della nomina.

La doglianza non è condivisibile, innanzitutto, perché non vi è alcuna certezza sul fatto che la dott.ssa Monterosso avrebbe continuato a ricoprire il ruolo di capo di gabinetto sino alla sua naturale scadenza (un biennio con possibilità di rinnovo), stante la natura strettamente fiduciaria dello stesso; poi, la retribuzione di capo di gabinetto non si pone in alcuna relazione logica e/o giuridica con quella di segretario generale e non vi è alcuna ragione per la quale detrarre dalle retribuzioni corrisposte per quest'ultimo incarico quelle per un impiego non più ricoperto.

Allo stesso modo, non vi è alcuna ragione per la quale detrarre dal danno le eventuali somme che avrebbero dovuto essere corrisposte al dirigente interno chiamato a sostituire il dirigente (sempre interno) nominato segretario generale; si tratta di affermazioni meramente ipotetiche che non influiscono in alcun modo sulla oggettiva sussistenza delle conseguenze dannose

dell'illecito contestato e che non ne attenuano gli effetti connessi ad una spesa che poteva essere evitata.

In ultimo, la circostanza che la dott.ssa Monterosso, in virtù della nomina a segretario generale, avesse svolto per conto della Regione Siciliana diversi incarichi gratuiti presso altri enti non incide sulla quantificazione del danno poiché detti incarichi avrebbero ben potuto essere attribuiti anche al dirigente interno, correttamente nominato.

8.3.3. Le parti private hanno, poi, chiesto l'applicazione dell'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge n. 20 del 1994 che stabilisce: *“Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”*.

Anche tale motivo di impugnazione per il collegio non è fondato.

Le retribuzioni corrisposte alla dott.ssa Monterosso, illegittimamente nominata, costituiscono danno erariale poiché erogate *sine causa*, in violazione di una specifica normativa, che sottopone il conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno alla condizione imprescindibile che l'amministrazione conferente abbia verificato, concretamente e seriamente, la mancanza di personale interno idoneo a ricoprire l'incarico.

In tale contesto la violazione degli stringenti limiti posti dal legislatore all'azione amministrativa per l'attribuzione di incarichi a soggetti esterni rende i relativi esborsi, per l'erogazione delle retribuzioni, implicitamente non utili e insuscettibili di valutazioni compensative (*ex multis* seconda sezione centrale d'appello sentenza n. 204 del 2019; prima sezione centrale d'appello sentenza n. 357 del 2018).

9. In ultimo, il collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo in ragione della chiarezza del quadro normativo di riferimento, come già sopra argomentato, nonché per il notevole divario tra la condotta posta in essere dagli appellanti con quella alternativa lecita, conforme alla normativa di riferimento.

10. In conclusione, previa riunione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 174 del 2016, degli appelli in epigrafe indicati, il collegio:

- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Pistorio Giovanni, confermando le statuizioni di condanna nei suoi confronti contenute nella sentenza n. 346 del 2020;
- accoglie parzialmente gli appelli incidentali proposti da Aricò Alessandro e Tranchida Daniele e in riforma della sentenza n. 346 del 2020 dichiara la nullità parziale dell'atto di citazione per difformità con l'invito a dedurre, nella parte in cui il pubblico ministero aveva addebitato a tali soggetti anche gli effetti dannosi della deliberazione n. 49 del 2013, rigettando per il resto gli altri

motivi di appello e confermando nei loro confronti le statuizioni di condanna contenute nella citata sentenza impugnata;

- rigetta gli appelli di Lombardo Raffaele, Gallo Accursio, Spampinato Giuseppe, Trigilio Amleto, Venturi Marco, Crocetta Rosario, Lo Bello Maria, Contrafatto Vania, Marziano Bruno, Gucciardi Baldassare, Lantieri Annunziata Luisa, confermando nei loro confronti le statuizioni di condanna contenute nella sentenza n. 346 del 2020;

- rigetta il motivo di appello della procura regionale con il quale è stato sostenuto che tra il personale interno scrutinabile per l'incarico di segretario generale dovessero essere ricompresi i dirigenti di terza fascia e i dipendenti appartenenti alla categoria D, nonché il motivo di appello con il quale si è chiesta la condanna di Lombardo Raffaele, Gallo Accursio, Spampinato Giuseppe, Trigilio Amleto, Venturi Marco (unitamente ad Aricò e Tranchida) al pagamento della ulteriore somma di euro 576.670,32;

- dichiara inammissibili gli ulteriori motivi di appello della procura regionale;

- condanna Lombardo Raffaele, Aricò Alessandrò, Gallo Accursio, Spampinato Giuseppe, Tranchida Daniele, Trigilio Amleto, Venturi Marco, Crocetta Rosario, Lo Bello Maria, Contrafatto Vania, Pistorio Giovanni, Marziano Bruno, Gucciardi Baldassare, Lantieri Annunziata Luisa a pagare le spese di lite, liquidate in dispositivo, a favore dello Stato.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - previa riunione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 174 del 2016, degli appelli in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Pistorio Giovanni, confermando le statuizioni di condanna nei suoi confronti contenute nella sentenza n. 346 del 2020;
- accoglie parzialmente gli appelli proposti da Aricò Alessandro e Tranchida Daniele e in riforma della sentenza n. 346 del 2020 dichiara la nullità parziale dell'atto di citazione per difformità con l'invito a dedurre, nella parte in cui il pubblico ministero aveva addebitato a tali soggetti anche gli effetti dannosi della deliberazione n. 49 del 2013, rigettando per il resto gli altri motivi di appello e confermando nei loro confronti le statuizioni di condanna contenute nella citata sentenza impugnata;
- rigetta gli appelli di Lombardo Raffaele, Gallo Accursio, Spampinato Giuseppe, Trigilio Amleto, Venturi Marco, Crocetta Rosario, Lo Bello Maria, Contrafatto Vania, Marziano Bruno, Gucciardi Baldassare, Lantieri Annunziata Luisa, confermando nei loro confronti le statuizioni di condanna contenute nella sentenza n. 346 del 2020;
- rigetta il motivo di appello della procura regionale con il quale è stato sostenuto che tra il personale interno scrutinabile per l'incarico di segretario generale dovessero essere ricompresi i dirigenti di terza fascia e i dipendenti appartenenti alla categoria D, nonché il

motivo di appello con il quale si è chiesta la condanna di Lombardo Raffaele, Gallo Accursio, Spampinato Giuseppe, Trigilio Amleto, Venturi Marco (unitamente ad Aricò e Tranchida) al pagamento della ulteriore somma di euro 576.670,32;

- dichiara inammissibili gli ulteriori motivi di appello della procura regionale;

- condanna i sottoindicati soggetti a pagare le spese di lite a favore dello Stato, ammontanti complessivamente ad euro 3.301,03, nelle misure per ciascuno indicate: Marziano Bruno euro 93,52, Lantieri Annunziata euro 93,52, Gucciardi Baldassare euro 93,52, Contrafatto Vania euro 93,52, Spampinato Giuseppe euro 125,52, Lo Bello Maria euro 221,52, Crocetta Rosario euro 751,07, Aricò Alessandro euro 109,52, Trigilio Amleto euro 207,07, Gallo Accursio euro 191,07, Venturi Marco euro 189,52, Tranchida Daniele euro 189,52, Pistorio Giovanni euro 383,07, Lombardo Raffaele euro 559,07.

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio dell'11 e del 21 maggio 2021.

L'Estensore

Il Presidente ff

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Valter Camillo Del Rosario

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 15/09/2021

Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
F.to digitalmente

Annotazione ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Originale sentenza € 544,00

Totale spese € 544,00

Palermo, 15/09/2021

Il Funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra
F.to digitalmente